

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

187^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 10 LUGLIO 2007

Presidenza del presidente MARINI,
indi del vice presidente ANGIUS

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democratici cristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MARINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1447) *Riforma dell'ordinamento giudiziario* (Relazione orale) (ore 16,43)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1447.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 5 luglio si è conclusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

DI LELLO FINUOLI, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, signori del Governo, colleghi, non ho molto da replicare alla discussione generale, durante la quale si è svolto un dibattito che, tutto sommato, ha rispecchiato le posizioni che i Gruppi avevano già manifestato in Commissione. Credo che tutti i Gruppi siano rimasti fermi nelle loro posizioni e che queste posizioni ben si rappresentano, specialmente per il centro-destra, negli emendamenti presentati al testo oggi in esame.

Io credo che questa maggioranza abbia voluto correggere gli eccessi della riforma Castelli e comunque abbia voluto offrire un testo molto equilibrato alla discussione. Si tratta - ripeto - di una riforma equilibrata, che tiene in considerazione le istanze dei cittadini e quindi non ci spaventa il fatto che oggi, contro questa riforma, manifestino sia gli avvocati sia l'Associazione nazionale magistrati, la quale sembra sia in procinto di proclamare uno sciopero.

Le ragioni di queste due - diciamo la verità - corporazioni sono speculari. Gli avvocati tendevano alla separazione delle carriere, i magistrati tendono a rimanere nel loro ufficio, per quanto è possibile rimanerci, pur mutando funzione.

Queste due contrapposizioni, che - ripeto - sono speculari tra loro, urtano contro la sensibilità dei cittadini, che invece vorrebbero una magistratura che appaia anche all'esterno divisa per funzioni, per quello che la Costituzione prevede: un magistrato che non si presenti un giorno in veste di accusatore e il giorno dopo seduto sullo scranno del giudice.

Così pure gli avvocati dovrebbero capire che i magistrati vanno divisi per funzioni, non per carriere, che la carriera unica, tutto sommato, li accomuna in una cultura della giurisdizione. Non c'è dubbio, però, che quello della separazione delle carriere è un problema reale, non inventato dagli avvocati, che abbiamo tentato di risolvere nel modo in cui è scritto nel testo che presentiamo oggi e che credo sia la posizione più avanzata ed equilibrata che la maggioranza poteva raggiungere.

Quindi, spero che il prosieguo della discussione e delle votazioni sia sereno e che alla fine si possa dare un giudizio positivo sul lavoro ottimo che la Commissione ha svolto, di cui ringrazio nuovamente il presidente Salvi, il sottosegretario Scotti, i colleghi dell'opposizione, che hanno mostrato grande senso delle istituzioni e che non hanno minimamente fatto ricorso all'ostruzionismo, e infine i colleghi della maggioranza, che mi hanno aiutato a portare a termine un lavoro veramente faticoso, ma che credo faccia onore al Senato della Repubblica italiana. (*Applausi dai Gruppi RC-SE, Ulivo, IU-Verdi-Com, SDSE, Aut e Misto-Pop-Udeur*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MASTELLA, ministro della giustizia. Signor Presidente, onorevoli senatori, sento il dovere di iniziare la mia replica esprimendo un convinto e non rituale omaggio al Parlamento, anche in questa occasione luogo essenziale di confronto democratico, massima espressione di sovranità popolare, nel quale la volontà dei cittadini viene trasfusa in provvedimenti che regoleranno per il futuro la vita del Paese.

Come sapete, onorevoli senatori, il provvedimento oggi in esame costituisce l'epilogo di una lunga e complessa vicenda da ultimo segnata dalla legge con la quale l'ottobre scorso venne sospeso il decreto legislativo concernente l'accesso e la carriera dei magistrati emanato dal precedente Governo. Avevamo ritenuto in quel momento assolutamente necessario provvedere alla modifica di quel testo, che a nostro avviso si poneva in contraddizione con l'esigenza di modernizzare e rendere più funzionale la giustizia del nostro Paese, nel pieno rispetto, però, dei fondamentali principi costituzionali.

Il testo approvato alla Commissione giustizia, pur se migliorabile ed emendabile in alcuni suoi punti (e su questo esprimo la disponibilità del Governo, specie se questi punti sono utili per eliminare negative ruggini ideologiche dal dibattito sulla distinzione delle funzioni dei magistrati), costituisce, a mio avviso, in questo momento, per l'equilibrio politico e parlamentare e per la fragilità dei numeri parlamentari dati, una sintesi positiva. Si tratta di un punto di equilibrio, che ritengo virtuoso, tra le diverse sensibilità esistenti nel mondo della giustizia e nell'intero Paese, che trovano proprio nel Parlamento e non altrove la loro compiuta espressione.

Il rapporto dialettico tra maggioranza e opposizione, e quello pure esistito - perché non riconoscerlo? - all'interno della mia stessa maggioranza, realizzano in questo quadro il loro alto valore di attuazione del metodo democratico posto a fondamento della vita repubblicana. Immiserire la fibra costitutiva delle nostre istituzioni sulla base di ripensamenti postumi mi sembra appartenga più alla sfera delle ripicche vanitose o dei calcoli politici di breve respiro piuttosto che all'ambito, quanto mai necessario in una materia come la giustizia, della doverosa attenzione dell'intero Parlamento agli interessi di lungo periodo del nostro Paese.

Tali interessi certo troverebbero un quadro favorevole alla loro soddisfazione laddove si riuscisse (questo è stato il tentativo in parte riuscito e spero possa riuscire nel corso del dibattito) a far superare la stagione delle guerre puniche fra mondo politico e magistratura.

Poiché alcuni bagliori di guerra si annunciano anche da parte di chi è fuori dell'Aula del Parlamento, voglio sottolineare che le guerre puniche non sono unidirezionali. Esse appartengono, secondo la storia, ai romani e ai cartaginesi e spero che né i romani (in questo caso la sede aulica è quella della romanità del Senato e della *res publica*), né i cartaginesi comincino a determinare questi bagliori di guerra, ognuno nello scrupoloso rispetto dei fondamentali principi che esigono distensione, ma anche sinergia e armonia tra i poteri dello Stato, che rivendico.

Autonomia e indipendenza della magistratura sono in questo contesto - voglio dirlo con assoluta chiarezza e fermissima convinzione - valori irrinunciabili. Ma l'autonomia non deve essere

soffocata dalla tentazione di quei magistrati all'autoreferenzialità, così come è estraneo all'idea stessa di democrazia che un valore così alto e fondante possa essere difeso da qualcuno in particolare, laddove la sua assoluta garanzia si trova non in qualcuno di noi, ma nella Costituzione repubblicana.

Anche rispetto a questo provvedimento, non ci sono finti pretoriani che, con pensiero postumo e debole, possano ergersi ad esclusivi Don Chisciotte della legalità.

Prima di una rapidissima analisi di alcuni punti qualificanti del testo oggi proposto al vostro esame, permettetemi un'altra considerazione. Credo che la giustizia abbia bisogno di valori e principi alti, non di sterili contrapposizioni ideologiche. Essa ha bisogno di modernizzazione ed efficienza, perché è fattore imprescindibile di progresso civile e di crescita economica del Paese.

Oggi la SVIMEZ annuncia che assieme a questa drammatica emigrazione di ritorno dal Mezzogiorno, rispetto al Nord del Paese, uno degli aspetti che più incide in negativo sullo sviluppo del Mezzogiorno è dato dalla giustizia civile, più lenta nella sua progressione per quanto riguarda il Nord del Paese.

Una giustizia inefficiente è una giustizia non credibile e, al termine di questa giustizia non credibile e di questa non credibilità, ciascuno degli attori del processo (e mi riferisco agli avvocati, ai magistrati, al personale amministrativo, ai cittadini) ne sopporterà i costi in termini di mancanza di legittimazione, perché non c'è sottesa, rispetto a questa giustizia, l'anima da parte della popolazione.

Un ordinamento giudiziario moderno e rinnovato costituisce il fondamento di una giustizia capace di assumere pienamente l'alto compito che le è proprio. Esso deve essere aperto agli apporti esterni alla magistratura e, al tempo stesso, garante delle prerogative costituzionali ad essa spettanti a tutela dei cittadini e dei loro diritti; fattore di sviluppo e di riconoscimento della professionalità e della responsabilità necessaria per l'esercizio delle funzioni giudiziarie; strumento al tempo stesso di selezione trasparente dell'uomo giusto - si spera - nel posto giusto; elemento di garanzia della terzietà e dell'imparzialità del giudice.

Questo tipo di ordinamento che vi è stato proposto, onorevoli senatori, ritengo che possiamo costruirlo assieme, come in realtà si è convenuto e come è capitato ed è avvenuto finora, nel lungo periodo e al di là delle contingenze politiche particolari.

Questa essenziale componente e l'apparato istituzionale hanno bisogno dell'apporto calorico e dell'energia di tutti quelli che sono qui e devono essere protagonisti parlamentari.

Passo ora a scattare qualche fotografia nel dettaglio del paesaggio, così come è stato confezionato. Per l'accesso in magistratura si è conservato il modello di concorso di secondo grado verso cui già si orientava la precedente riforma. Crediamo di aver migliorato quel meccanismo, prevedendo che possano partecipare alle prove non i semplici laureati in legge, ma coloro che abbiano già acquisito titoli ulteriori particolarmente significativi. Si tratta, dunque, di una platea di aspiranti ben qualificata per esperienza di settore, per capacità scientifica, per cultura, il che garantisce a priori la possibilità di una seria selezione.

È stata poi conservata, all'interno di questo contesto e di questo segmento particolare, la soppressione di quel riscontro psico-attitudinale previsto dalla cosiddetta riforma Castelli, che tante perplessità, per la verità, aveva suscitato anche in sede scientifica, così come eliminata risulta l'obbligatoria anticipata opzione tra funzioni giudicanti e funzioni requirenti.

Le altre modifiche al sistema di accesso riguardano la formazione delle commissioni esaminatrici, lo svolgimento dell'attività valutativa, la definizione anticipata dei criteri per la valutazione omogenea degli elaborati, la distinzione in gruppi di lavoro nella prospettiva di accelerare l'iter dei concorsi in modo che si possa rispettarne la cadenza annuale.

Non guerre puniche, dunque, ma laica ricerca di efficienza e anche di condivisione.

Anche le modifiche apportate alla Scuola superiore della magistratura sono state finalizzate a garantirne la funzionalità operativa, con alcune semplificazioni organizzative dovute alla necessità soprattutto di comprimerne i costi.

In Commissione - ne do atto al relatore e al presidente Salvi, ma all'intera Commissione, per la verità - si è trovato un opportuno contemperamento tra le esigenze di autonomia del nuovo ente e la esigenza che i bisogni formativi dei magistrati siano correttamente individuati e al tempo stesso soddisfatti. La nuova disciplina che ne deriva è tale da accentuare l'autonomia scientifica, didattica e gestionale della scuola, esaltandone l'apporto alla preparazione dei magistrati di prima nomina, alla formazione permanente e di riconversione, alla creazione di una vera e propria cultura manageriale dei capi degli uffici, perché anche di questo si tratta: realizzare una sorta di nuova cultura dell'organizzazione all'interno della struttura giudiziaria.

L'attuale composizione del consiglio direttivo della Scuola, che unisce alla magistratura anche la competenza e la professionalità dell'università e dell'avvocatura, è tale da assicurare la presenza

di professionalità idonee a consentire il perseguitamento dei fini sicuramente molto ambiziosi - e giustamente ambiosi - che la Scuola intende perseguitare.

Sono personalmente persuaso che la formazione professionale dei magistrati rappresenti un fattore cruciale di positiva innovazione del sistema giustizia e, al tempo stesso, di salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza della stessa magistratura. Tale duplice natura della formazione trova del resto precisa risonanza costituzionale negli articoli 105 e 110 della nostra Carta fondamentale. In tali disposizioni, il rapporto potenzialmente dialettico tra autonomia e indipendenza di ogni magistrato, la cui tutela è fondamentalmente affidata al Consiglio superiore della magistratura, e interesse pubblico alla corretta organizzazione e al buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia, responsabilità primaria del Ministro, rendono costituzionalmente necessitato il metodo di leale e piena collaborazione tra poteri dello Stato.

La Corte costituzionale ha più volte negato che potesse essere tracciata, sulla sola base dell'articolo 105 della Costituzione, una netta separazione di compiti tra Ministro e Consiglio superiore della magistratura. È a tale vincolo di metodo nei rapporti tra CSM e Ministro, animati per la verità dal comune impegno e dal confronto aperto e costruttivo e - per utilizzare le stesse parole della Corte costituzionale - «realmente orientati al superiore interesse pubblico di operare (...) le scelte più idonee», che ho cercato e abbiamo cercato di attenerci nel disegnare la struttura e i compiti della Scuola, assicurando la partecipazione di entrambi gli organi interessati e ritenendo ineludibile la pratica dell'intesa e della collaborazione.

Del resto, le esigenze di efficienza e buon andamento dell'amministrazione della giustizia rafforzano il fondamento costituzionale della partecipazione del Guardasigilli alle decisioni sulla formazione, individuando nell'articolo 97 della Costituzione il necessario riferimento dei poteri riconosciuti nell'articolo 110.

Tanto più che l'efficienza del servizio giustizia postula l'apporto di tutti gli operatori giuridici ed il coinvolgimento della comunità scientifica, allorché la Scuola, sebbene esclusivamente riferita alla magistratura nella sua denominazione, è chiamata ad offrire i suoi servizi all'intero sistema giustizia, coinvolgendo cioè nella formazione, quali utenti non secondari, oltre che i magistrati onorari, anche gli operatori della giustizia e gli iscritti alle scuole di specializzazione forense. Anche in questo specifico settore si è tenuto conto delle osservazioni provenienti dalle istituzioni, anche dal CSM e dal mondo giudiziario e forense, cercando così di assicurare una sintesi positiva e orientata a quello che viene chiamato l'interesse generale.

Ho quindi proposto e condiviso l'iniziativa di modifica dell'originario testo del disegno di legge del Governo riguardante la composizione del comitato direttivo della Scuola, nel senso di attribuire al CSM il potere di designazione della maggioranza dei componenti. Me ne sono privato, per così dire, per una ragione molto semplice: ritenendo che il Ministro sia organo monocratico e il Consiglio superiore della magistratura abbia componenti che traggono ispirazione e derivazione dall'intera rappresentanza parlamentare.

Per quanto riguarda i consigli giudiziari, su cui molto si è discusso, le uniche divergenze di opinioni che si sono riscontrate, sia in Commissione che in Aula, concernono, per la verità, la mancata inclusione tra i compiti affidati ai componenti estranei alla magistratura, dell'attività di valutazione dei magistrati. Sul punto, pur ribadendo la doverosa attenzione, ad ogni critica com'è compito di chi ha rispetto per le dinamiche parlamentari, debbo dire che la scelta operata dal Governo, prima, e dalla Commissione, poi, è stata nel senso di non prevedere la partecipazione degli avvocati alla valutazione dei magistrati, pur essendo in verità confermato il loro coinvolgimento nelle scelte attinenti all'organizzazione degli uffici giudiziari e le modalità di messa a disposizione dei relativi servizi.

Devo ricordare a quanti magari possono almanaccare in maniera differente da questa impostazione, che nel progetto licenziato dalla precedente maggioranza il compito di valutare i magistrati non era stato attribuito ai membri non magistrati dei consigli giudiziari. Appare quindi scarsamente comprensibile, per la verità, l'accusa che vedo rivolta in qualche circostanza, che fa capolino ogni tanto, per cui l'attuale maggioranza avrebbe scelto in maniera diversa: in realtà, siamo nella traiettoria, nel cono d'ombra di quanto è stato scelto anche precedentemente dalla vecchia maggioranza.

Ma debbo dire che non è questo l'aspetto più importante della vicenda. Il vero nodo della questione consiste nel valutare se la partecipazione degli avvocati nelle valutazioni della professionalità dei magistrati sia assolutamente - sottolineo assolutamente - necessaria per assicurare il miglior funzionamento del sistema. In realtà, in questo caso non mi sembra che possa essere così, dal momento che il procedimento di valutazione della professionalità viene ora strutturato in modo da garantire che i consigli giudiziari operino una valutazione preliminare dei magistrati sulla base di una gran quantità di riscontri ed elementi effettivamente concreti. Tra di

essi figurano anche le informazioni e le segnalazioni trasmesse dai consigli degli ordini degli avvocati, quindi non c'è una reticenza rispetto a quale possa essere il giudizio emesso da parte dei consigli degli ordini degli avvocati.

Occorre considerare, però, che il compito di valutare la professionalità del magistrato è riservato al solo Consiglio superiore della magistratura, rispetto al quale l'attività del consiglio giudiziario si atteggiava unicamente quale attività istruttoria preliminare. Al parere del consiglio giudiziario devono essere allegati tutti gli elementi presi in considerazione, determinati secondo parametri assai stringenti, ivi comprese le informazioni ed osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati. La soluzione prescelta consente quindi di considerare le osservazioni degli organi istituzionali dell'avvocatura, evitando al contempo il prodursi di problematiche, anche in ambito processuale, da più parti segnalate.

Interventi più consistenti sono stati invece necessari in relazione a quella parte del decreto-legislativo n. 160 del 2006 in tema di progressione di carriera. Ciò perché al farraginoso sistema concorsuale per accedere a gradi superiori e a funzioni più alte è stato sostituito, io credo debitamente (e spero che la volontà della Commissione sia recuperata nell'Aula), il più incisivo sistema della verifica quadriennale.

Come ho detto in sede di presentazione del mio programma dinanzi alle Commissioni giustizia delle due Camere, il sistema concorsuale del decreto legislativo n. 160, a parte lo stigma impiegatizio che sembrava riprodurre l'ordinamento del 1941, poneva per la verità serie perplessità dal punto di vista della mera funzionalità. Quanto volte e per quanto tempo ogni magistrato si sarebbe sottratto all'ordinario esercizio della sua attività per dedicarsi esclusivamente alla preparazione dei vari concorsi interni? Come avrebbe potuto non distrarre il suo impegno dalla giurisdizione? Quale stimolo ad un carrierismo indifferente alle sorti della giustizia un simile sistema avrebbe inoculato nell'ordine giudiziario?

In sostanza, la possibilità di partecipare ai concorsi, con la prospettiva di vantaggi di carriera e i relativi risvolti economici, avrebbe potuto indurre molti a scegliere questa strada, abbandonando quegli uffici di primo grado dove si adottano le decisioni con il maggior impatto sociale, con la maggior rilevanza sociale. Tutto ciò in contrasto con l'interesse e con il primato del cittadino a rivendicare un magistrato esperto fin dal primo grado di giudizio del processo.

Viceversa, le valutazioni periodiche a tempi ravvicinati costituiscono non solo il presupposto per altre funzioni, ma anche importanti momenti di verifica suscettibili di concludersi, se di esito negativo, con il blocco della progressione economica o con la destinazione ad altra funzione di chi si riveli inidoneo, o con la rimozione dei magistrati che non superino successive valutazioni di merito.

Sul punto, vale la pena di segnalare che questo tipo di previsione costituisce un *unicum* in tutto il pubblico impiego, non essendovi (di qua la specificità) altri esempi di valutazioni così ravvicinate nel tempo che si estendano per tutto il periodo di attività lavorativa e che si possano concludere con una valutazione che comporti la risoluzione del rapporto di lavoro stesso.

Tali verifiche si fondano sulla raccolta e sull'esame di tutti gli elementi idonei a ricostruire l'attività di ciascun magistrato, sulla base di criteri oggettivi previsti dal Consiglio superiore della magistratura e dei rapporti dei capi degli uffici.

In definitiva, siamo in presenza di un sistema di valutazione insieme rigoroso, efficiente e rispettoso di uno *status* che non deve assumere l'idea del privilegio come tale, ma deve essere garanzia del buon esercizio della giurisdizione al servizio del cittadino.

Quanto alle funzioni di legittimità, a differenza dell'ordinamento Castelli, è stato garantito che, in linea con la Costituzione, il sistema resti nell'ambito della competenza del Consiglio superiore. Tuttavia quest'ultimo si avvarrà di un apposito gruppo di magistrati, professori universitari e avvocati per la valutazione dei provvedimenti degli aspiranti finalizzata al riscontro delle specifiche e proprie attitudini.

Insomma, per l'accesso alle funzioni di legittimità la prospettiva è diversa: un magistrato, per quanto bravo nell'attività di merito, può non essere in grado di svolgere una funzione di legittimità e perciò l'aspirante deve saper dimostrare la capacità di analisi delle norme, ove l'indagine sulla identità normativa è cosa ben diversa dalla ricostruzione del fatto, sia pure *sub specie iuris*.

È stata poi introdotta, onorevoli senatori, la possibilità, per i magistrati che abbiano conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità, di partecipare ad una procedura riservata in relazione al conferimento del 10 per cento dei posti vacanti in Cassazione, qualora siano in possesso di titoli e capacità che li rendano comunque idonei alla funzione.

Detta anticipazione del conferimento delle funzioni di legittimità presso la Corte non comporta, però, alcuna conseguenza, né sul piano giuridico né su quello economico, evitando in questo

modo le distorsioni insite in sistemi acceleratori della progressione economica stessa. Dinamizzare e anticipare l'accesso all'esercizio delle funzioni di legittimità appare, in questo quadro, assai utile e non foriero di rischi per il complessivo assetto della magistratura italiana.

Su questi presupposti di controllata idoneità e sulla base di rigorose procedure concorsuali per titoli, nonché di partecipazione a specifici corsi, si realizza l'attribuzione di incarichi semidirettivi, direttivi ed apicali. In proposito, si deve tener conto anche delle specifiche attitudini organizzative e di gestione e della capacità di rapporto con il personale e l'utenza (la scuola, da questo punto di vista, ha uno specifico settore di formazione), nella prospettiva, sottesa all'articolo 107 della Costituzione, di porre davvero l'uomo giusto al posto giusto (così si spera).

Un'altra questione sulla quale vi è stata una forte contrapposizione - diciamo la verità - è costituita dalle modalità del passaggio dalla requirente alla giudicante e viceversa. Il passaggio, nella formulazione della Commissione, è consentito a seguito della frequenza di un corso di qualificazione professionale ed è subordinato allo svolgimento delle medesime funzioni per almeno cinque anni e ad un giudizio di idoneità specifica per il quale è possibile acquisire il parere del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati; tale passaggio non è possibile però in una sede compresa nella medesima Regione, nel capoluogo del distretto determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, e, comunque, per un numero di volte superiore a quattro nel corso dell'intera attività di servizio.

Ovviamente, sul punto si è comunque aperti a soluzioni migliorative (laddove ci fosse questa possibilità od opportunità), che venissero presentate nel corso della discussione dai colleghi senatori.

Quello però che va evitato è il sovraccarico ideologico di una disputa, che può e deve trovare una soluzione non traumatica, ma utile ed idonea, cui ha fatto cenno anche il relatore in premessa del suo intervento. Vorrei a tal proposito sottolineare come quella separazione delle carriere, che ancora oggi molti, nel mondo politico e nell'avvocatura, propugnano, oltre agli ostacoli di ordine costituzionale, a norma di Costituzione vigente, che ne impediscono la realizzazione per legge ordinaria, non è stata prefigurata neppure nella scorsa legislatura in un quadro che era dotato, dal punto di vista dell'impianto parlamentare, di ben altra attrezzatura per quanto riguarda i numeri da parte della maggioranza. Riproporla oggi surrettiziamente mi sembra francamente un calcolo politico che non è giusto riportare in questa questione che, comunque, ha un valore di natura istituzionale.

Non può, infine, sottacersi l'importanza dell'introduzione del principio di temporaneità di tutte le funzioni direttive e semidirettive; innovazione che comporta, come corollario, un sistema di conferimento degli incarichi basato su concorsi finalizzati ad assicurare che la scelta cada su candidati individuati solo per le loro capacità.

Una questione separata costituiscono le norme che sono state oggetto della proposta di stralcio da parte della Commissione che le ha ritenute, per la loro non diretta correlazione con il decreto legislativo la cui efficacia è sospesa fino al 31 luglio 2007, non indispensabili per conseguire il risultato. È ovvio che tali norme, se accolta la proposta di stralcio, confluiranno - spero - in un autonomo disegno di legge di cui il Governo si impegna a sollecitare la trattazione fin dalla ripresa autunnale dei lavori parlamentari.

Si tratta di norme che possono richiedere uno sforzo di approfondimento da parte sia del Governo che del Parlamento, investendo aspetti importanti come l'assetto definitivo dell'organizzazione di tutti gli uffici giudiziari, ivi compresi quelli di procura ed i correlativi poteri del Consiglio superiore della magistratura e come la struttura stessa e l'organizzazione del Consiglio in relazione ai maggiori compiti connessi con la moltiplicazione dei momenti valutativi dei magistrati.

In conclusione, onorevoli senatori, il provvedimento che stiamo esaminando non costituisce un'iniziativa volta a strutturare l'orditura ordinamentale a tutto vantaggio, come si è detto, della magistratura, tant'è vero che questi bagliori che ho richiamato annunciano uno sciopero che spero possa essere rimesso in maniera tale da consentire la serenità da parte del Parlamento, pur essendo evidentemente il Parlamento in grado di comporre debitamente questa annosa vertenza che da anni pone a disputa poteri dello Stato.

Queste prese di posizione dimostrano che si tratta di un testo in cui sono compresenti le ragioni di tutte le componenti della società (ma la prima componente della società è quella che si chiama cittadino, persona); si tratta di ragioni che non possono non essere tenute nella debita considerazione quando si operano modifiche destinate ad incidere, direttamente o indirettamente, su diritti fondamentali dei cittadini, quale quello di essere giudicati da un giudice che sia autonomo, indipendente, imparziale e professionalmente adeguato.

La conferma di ciò si ha se solo si considera che i testi Castelli sono stati in parte conservati laddove le relative scelte di fondo erano ritenute corrette, talvolta rafforzandone la portata, come per l'accesso in magistratura e per il controllo costante sulla professionalità dei magistrati. Le modifiche più rilevanti sono state operate su aspetti della riforma che apparivano ai limiti della costituzionalità perché incidenti sull'autonomia e sull'indipendenza dell'ordine giudiziario; altre, le più numerose, attengono a profili di impraticabilità delle norme o sono dirette ad evitare effetti di ricaduta assolutamente negativi per lo stesso governo del corpo giudiziario, suscettibili di mettere in crisi - come ho detto all'inizio - la stessa attività del Consiglio superiore della magistratura.

Mi auguro in conclusione, onorevoli senatori, che la discussione consenta lo scioglimento dei nodi politici che ci sono e che hanno fin qui caratterizzato l'*iter* parlamentare del provvedimento, al fine di consentirne un sereno esame e giungere finalmente alla sua approvazione. Ciò consentirebbe - credo - di chiudere definitivamente la stagione della contrapposizione in una materia vitale, quale quella della giustizia, e di garantire un quadro di riferimento stabile e condiviso per tutti gli operatori della giustizia, nel quale programmare e realizzare quei progetti essenziali per garantire al Paese una giurisdizione moderna, celere ed efficace.

Le recenti sollecitazioni del Capo dello Stato erano del resto dirette proprio, da un lato, a ricordare l'urgenza di giungere ad una definizione della questione, ma anche, al tempo stesso, ad indicare l'esigenza di una soluzione il più possibile condivisa e stabile, dichiarando finalmente concluso il tempo delle ostilità tra poteri dello Stato.

In questa linea mi sono sempre mosso secondo le mie ragioni, ma comprendendo quelle degli altri. Spero che queste ragioni (le nostre, quelle della magistratura e dell'avvocatura) siano comprese in questo provvedimento, che ritengo in questo momento l'unico possibile rispetto a questa maggioranza parlamentare e rispetto ai fatti di fronte ai quali ci troviamo. Invito tutti, dagli avvocati ai magistrati, a considerare il ruolo, il rilievo del Parlamento, affinché si riaffermi il primato della politica nel compito di dirimere questa difficile vertenza che da tanti anni crea inconvenienti, difficoltà, opacità e ritardi nell'amministrazione della giustizia italiana.

Credo, onorevoli senatori, che quando avremo definito l'assetto dell'ordinamento, dovremo preoccuparci di evitare le lentezze, le lunghe procedure che non fanno dell'Italia quel grande Paese che è, rispetto al quale ognuno deve dare il proprio contributo autorevole dalla propria postazione di natura parlamentare e politica. (*Applausi dai Gruppi Misto-Pop-Udeur, Ulivo e dei senatori Salvi, Di Lello Finuoli, Biondi e dai banchi del Governo*).

PRESIDENTE. È stata presentata la proposta di non passare all'esame degli articoli NP1. Ha facoltà di parlare il senatore Castelli per illustrarla.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, ho tentato di ascoltare sia il relatore sia il Ministro, ma non è stato facile nel brusio cacofonico dell'Aula; quindi, mi scuso se dirò qualcosa d'impreciso sulle dichiarazioni sia del relatore che del Ministro, ma ho inteso qualche sprazzo che mi ha colpito.

Stavo anche riflettendo sul fatto che unanimemente si dice di questi tempi che la politica è debole. Mi sembra che proprio l'atteggiamento dell'Assemblea in questo momento abbia dimostrato, al di là di ogni dubbio, come la politica sia debole perché oggi noi perdiamo un ulteriore pezzo di sovranità - sto parlando del Parlamento - determinando, almeno secondo la mia visione, un forte *vulnus* ai principi di Montesquieu nella più assoluta indifferenza dell'Assemblea. La politica dimostra quindi evidentemente una debolezza e una incapacità di capire quali sono i provvedimenti chiave per i quali il Parlamento abdica ai suoi poteri. Dall'andamento della discussione che si dipanerà in questi giorni potremo dimostrare questo nostro assunto.

Per venire al tema, propongo di non passare all'esame degli articoli perché ritengo sarebbe molto meglio che questa legge finisse il suo *iter* qui; finisse quella che è stata, per certi versi, una sorta di commedia, come cercherò di spiegare.

Intanto mi ha colpito una frase del relatore. Ricordo che nella scorsa legislatura l'allora opposizione adduceva, come argomento per dimostrare che la nostra legge fosse sbagliata, che veniva attaccata da tutti; diceva che eravamo riusciti a fare un provvedimento attaccato sia dai magistrati sia dagli avvocati. Mi fa piacere che il relatore oggi adduca lo stesso argomento per dimostrare quanto buona sia la sua legge. Evidentemente ha cambiato opinione sull'assunto.

Sono anch'io convinto che una legge - da queste parti si diceva *in medio iustum* - che di fatto scontentava due parti contrapposte (come in questo caso, gli avvocati penalisti e i magistrati) fosse giusta. Ma vede, onorevole Di Lello, c'è una grossa differenza fra l'atteggiamento che assunse l'avvocatura e la magistratura per quanto riguarda la nostra legge rispetto alla vostra: sicuramente i penalisti fanno sciopero convintamente e rimpiangono il nostro testo; i magistrati, invece, fanno finta.

Sono assolutamente convinto che la protesta dei magistrati sia finta, perché questa legge, come sa chiunque si intende di queste cose, non è nient'altro che il riassunto di due posizioni: le circolari del Consiglio superiore della magistratura, da una parte, e i testi che in mille convegni l'Associazione nazionale magistrati ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica per quanto riguarda la progressione in carriera dei magistrati. Sono, ovviamente, operazioni del tutto legittime, anzi, per quanto riguarda il Consiglio superiore della magistratura sono operazioni di alto valore istituzionale, trattandosi di un organo di rango costituzionale, ma nelle quali il Parlamento c'entra poco e nelle quali esso ha avuto un luogo meramente subalterno. Certo, anche questa è una scelta che l'Unione fa; è una scelta che fate, ma che non possiamo assolutamente condividere.

Vede, signor Ministro, lei ha dichiarato molte volte che finalmente cessa la guerra con la magistratura. C'è un modo molto semplice per evitare la guerra, signor Ministro, basta arrendersi: se ci si arrende la guerra cessa, scoppia la pace, è normale. Lei, signor Ministro, si è arreso ancor prima di svolgere le sue funzioni. Ricordo che uno dei suoi primi atti è stato quello di recarsi, lei stesso, fatto assolutamente innovativo nella storia della Repubblica, presso l'Associazione nazionale magistrati. Un Ministro, quindi un organo costituzionale, che si reca da un organo sindacale; a quel punto, lei ha sancito la resa e la guerra è finita. Chissà cosa diranno tutti i nostri partigiani che sono morti per la libertà: bastava che si arrendessero e non sarebbero morti, bastava che nessuno facesse resistenza e non ci sarebbero stati i lutti che ci sono stati.

Bene, noi non condividiamo questo modo di pensare. Siamo del parere che, se una battaglia è ritenuta giusta, vale la pena di farla; è quella che abbiamo fatto nella scorsa legislatura, pagando anche dei prezzi personali, ed è quella che continueremo a fare in quest'Aula con i mezzi che il Regolamento e la democrazia ci consentono. Poi, evidentemente, preverrà la forza e la logica dei numeri, anche perché, ripeto, credo - e del resto in qualche modo è inevitabile - che i colleghi che oggi seguono distrattamente o non seguono i nostri lavori, non riescono a rendersi conto di quanto grave sia la partita che si sta giocando in questo momento.

La partita politica ed istituzionale è una sola e si riassume nella domanda seguente: nel nostro Paese chi fa le leggi in tema di giustizia? La magistratura o il Parlamento? Bene, in questo secondo tempo è evidente e dimostrato che le leggi le fa la magistratura. Visto che finiamo 1 a 1 chissà mai che i tempi supplementari, che si giocheranno nella prossima legislatura, non ci diano invece ulteriormente ragione.

Per tali ragioni, invito i senatori, che peraltro giustamente hanno seguito distrattamente anche me (non poteva essere diversamente, visto che hanno seguito distrattamente il Ministro).

PRESIDENTE. Senatore Castelli, almeno lei l'hanno seguita con molta attenzione.

CASTELLI (LNP). Forse lei, Presidente.

PRESIDENTE. No, ho controllato, anche l'Aula.

CASTELLI (LNP). La ringrazio, Presidente, per il suo aiuto.

Come dicevo, per tali ragioni, invito senatori a votare a favore di questa proposta di non passaggio all'esame degli articoli. (*Applausi dai Gruppi LNP, FI e del senatore Ramponi*).

CARUSO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO (AN). Signor Presidente, è stata evocata l'eventualità - lo ha fatto il Ministro nella sua replica e lo ha fatto ora il presidente Castelli, intervenendo a sostegno della sua proposta di non passaggio all'esame degli articoli di questo disegno di legge - di uno sciopero dell'Associazione nazionale magistrati, nel caso in cui il Parlamento, nel ramo del Senato, si risolva a votare un testo come quello proposto all'Aula dalla Commissione giustizia, dopo un esame, peraltro, assai approfondito e assai denso di proposizione e contrapposizione degli opposti argomenti su ogni singolo punto.

Di fronte a un'ipotesi di questo tipo, non posso che andare alla memoria di quanto accadde due anni fa, nel momento in cui si discusse, nel corso della XIV legislatura, quella riforma dell'ordinamento giudiziario che oggi è oggetto di controriforma. E vado con la memoria agli scioperi, in quella occasione indetti dall'Associazione nazionale magistrati. Questi non

riguardavano, signor Presidente, soltanto la riforma dell'ordinamento giudiziario ma qualunque batter di ciglia dell'allora maggioranza di centro-destra in materia di giustizia.

Ricordo perfettamente le proteste, vivacissime e fortissime, dell'Associazione nazionale magistrati all'atto dell'introduzione del rito cosiddetto societario per regolare controversie importanti e decisive per la nostra economia e per il nostro sviluppo economico. Ricordo le proteste vivacissime dell' Associazione nazionale magistrati al momento del varo di una media riforma del codice di procedura civile, oggi in vigore con generalizzata soddisfazione. Ricordo le proteste dell'Associazione nazionale magistrati al momento dell'introduzione della riforma del diritto fallimentare.

Infatti, la XIV legislatura, al contrario di questa, fu un'epoca di grande fermento riformatore e di grandi proposte innovative, la maggior parte delle quali sono oggi, tranquillamente ed efficacemente, in vigore. Alcune di queste proposte, invece, saranno state anche meritevoli di miglioramenti e correzioni, ma non meritavano certo che si urlasse allo scandalo. Ciò invece accadde, con una connotazione che, soprattutto al momento di operare oggi l'inevitabile e necessario confronto, non può che dirla lunga sulla politicizzazione di quelle prese di posizioni, meramente finalizzate a creare una contrapposizione solamente e strutturalmente politica nei confronti della maggioranza e del relativo Governo.

Se fossi nei panni del ministro Mastella e della maggioranza di centro-sinistra, oggi mi preoccuperei davvero di fronte a un ventilato sciopero che, venute meno le ragioni della contrapposizione politica fine a se stessa, temo sia uno sciopero con ragioni vere e concrete, nel senso di uno sciopero di protesta reale nei confronti di questioni radicalmente e profondamente non condivise. La conclusione, a ben pensare e a condizione di ben pensare, non può che essere questa.

Il ragionamento non sarebbe completo se non fosse importata, nel perimetro dallo stesso disegnato, anche la malignità insinuata dal presidente Castelli secondo la quale non di sciopero vero si tratta ma di un gioco delle parti, nel quale la magistratura sostiene chi l'ha sostenuta e fornisce argomento e possibilità di difesa a chi essa magistratura ha difeso. Ciò avviene attraverso un provvedimento che è la negazione, vera e assoluta, di quella necessità di modernizzazione, anche dal punto di vista ordinamentale, della quale il nostro sistema avrebbe bisogno a 60 anni di distanza da quando la Carta costituzionale impartì il relativo precezzo.

Queste ragioni indurranno il Gruppo di Alleanza Nazionale a votare convintamente a favore del ritorno in Commissione di questo provvedimento e il non passaggio agli articoli, senza dimenticare un ulteriore e decisivo argomento.

Quando il Parlamento discusse della riforma dell'ordinamento giudiziario, ciò avvenne in varie successioni e per un tempo complessivo di tre anni e otto mesi. L'allora opposizione, oggi maggioranza, gridò continuamente allo scandalo in quanto non si discuteva a sufficienza. Eppure, quei tre anni e otto mesi trascorsero in centinaia e migliaia di ore di riunione di Commissione e di Aula, come ho detto, in svariate fasi.

Oggi, i nostri tempi sono straordinariamente contingenti, non da lei, signor Presidente, ma dalla realtà dei fatti.

La Commissione ha operato con la massima laboriosità possibile, ma ha avuto a disposizione un tempo complessivo di circa due mesi per esaminare un provvedimento per il quale - torno a dire - tre anni e otto mesi sembravano non bastevoli nella scorsa legislatura.

La Commissione ha operato con grande laboriosità, anche isolando le parti che erano fuori tema rispetto all'accordo politico che era stato disegnato nello scorso ottobre, quando il Governo ebbe la luce verde del Parlamento per potersi avviare verso un'operazione di controriforma (ne eravamo consapevoli allora e lo siamo ora), di quella parte dell'ordinamento giudiziario della riforma Castelli che non era in vigore.

A noi sembra che questo tempo non sia accettabile da nessun punto di vista, né lo sarà ancora di più, se vorrà essere rispettata dal ministro Mastella l'ormai imminente scadenza del 31 luglio 2007, se quindi il tempo di approfondimento che sarà assegnato alla Camera dei deputati sarà solo di 15 giorni scarsi. Comunque non è accettabile per quanto riguarda noi. Un ritorno in Commissione per la rimeditazione di passaggi decisivi che oggi segnano un autentico ritorno al passato mi sembra obbligato e doveroso. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC*).

ZICCONE (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZICCONE (FI). Signor Presidente, anche il Gruppo di Forza Italia voterà a favore della proposta di non passaggio all'esame degli articoli.

Ho chiesto di parlare su questo argomento perché, delle due argomentazioni fondamentali che sono contenute nella proposta del senatore Castelli, la prima ha forse soltanto un sapore, come suol dirsi, politico di reazione a discorsi che non abbiamo dimenticato, quando nella precedente legislatura si portava avanti - e si voleva arrivare fino in fondo - l'approvazione di un disegno di legge importante come quello dell'ordinamento giudiziario.

Ricordo perfettamente anch'io che tra le critiche mosse ogni giorno si chiedeva a cosa servisse la riforma dell'ordinamento giudiziario e in cosa accelerasse i tempi della giustizia. Si muoveva cioè una sorta di critica ad una legge, non per il suo contenuto, ma per il fatto che non risolveva tutti i problemi della giustizia. La risposta era che questa legge non era certo destinata a risolvere i problemi dei tempi della giustizia.

Viceversa, per quanto riguarda il contenuto, considero particolarmente importante la seconda argomentazione che concerne l'attacco, la ferita, il conflitto che si pone tra questa riforma, o qualche punto delle modifiche che sono state apportate alla riforma della legge Castelli dalla maggioranza, nel senso di una restrizione dell'autonomia e della indipendenza dei giudici. Capisco che ormai il Paese da anni è troppo abituato ad ascoltare il ritornello concernente i pericoli per l'autonomia e l'indipendenza della magistratura (ma io ho voluto usare espressamente il termine giudice per le ragioni che dirò subito dopo); tale ritornello è ormai talmente ripetuto da avere creato una sorta di convincimento nell'opinione pubblica, invece è esattamente l'opposto.

Ai colleghi più sensibili, perché capiscano a quale punto siamo arrivati, dico che questo provvedimento legislativo contiene disposizioni nei confronti dei magistrati, in particolare anche di coloro che svolgono le funzioni giurisdizionale e giudicante, cioè di coloro che la Costituzione vuole assolutamente liberi e autonomi rispetto a tutti gli altri poteri e io dico - come ho sempre sostenuto nei miei discorsi e continuo a fare oggi - anche rispetto al potere del Consiglio Superiore della Magistratura, che il Castelli non si era certo sognato di proporre. Mi riferisco cioè alla disposizione in base alla quale a distanza di quattro anni dal conferimento di un incarico semidirettivo è prevista la cosiddetta conferma, che va data, discussa e approvata dal Consiglio superiore della magistratura.

Vorrei spiegare, non certo ai colleghi che lo sanno bene, ma a qualcuno dei cittadini italiani che ci può ascoltare, che per incarichi semidirettivi si intendono Presidenti di sezioni di tribunali e Presidenti di sezioni di corti d'appello.

Allora, vorrei chiedere ai tanti colleghi che siedono ai banchi - oggi, della maggioranza - e che per anni si sono ripetutamente dichiarati gelosi custodi dell'indipendenza della magistratura e dei giudici come difendono, in questo caso, tale indipendenza; e lo dico avendo discusso e parlato di questa norma prevista nel disegno di legge in questione.

Ebbene, la risposta è che il Consiglio superiore della magistratura può fare quello che vuole: la conferma o meno, cioè, è una forma di controllo che non viene ritenuta una ferita o un'offesa per l'indipendenza e l'autonomia dei giudici. Invece, vi dico - anche per l'esperienza che ho potuto avere nella mia vita, proprio mentre sedevo nei banchi del Consiglio superiore della magistratura - che è esattamente il contrario. Ritengo che il CSM abbia il dovere e il diritto - e ha avuto anche il merito, in Italia - di difendere, quando necessario, l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati e dei giudici, ma non può certo avere il diritto di sovrapporsi al giudice che esercita attività giurisdizionale attraverso forme di monitoraggio, controllo e approvazione o non approvazione delle linee giurisdizionali seguite dai giudici. Questi, infatti, sono soggetti soltanto alla legge, perché tale è lo spirito della nostra Costituzione ed il valore fondamentale dell'indipendenza dei magistrati e dei giudici in particolare.

Per questa ragione, anticipando che tornerò sull'argomento quando parleremo degli articoli previsti nel testo in esame, preannuncio che voterò a favore della sua sospensione e del suo ritorno in Commissione. Mi auguro, così, che vi sia un ripensamento che permetta di non far passare un provvedimento nel quale si stabilisce che, a partire da quando entrerà in vigore, chi va a fare il presidente di sezione di tribunale o il presidente di sezione di corte d'appello debba render conto delle proprie sentenze al Consiglio superiore della magistratura (cioè ad un organo che viene eletto dopo qualche anno da quando egli è stato nominato e che può anche avere maggioranze politiche diverse) e, quindi, debba rispondere alle maggioranze politiche diverse in seno, appunto, al CSM eletto dopo la propria nomina alla funzione semidirettiva.

Questo non vuol dire, invece, che io sia contrario alla rotazione degli uffici direttivi, opportunità che, anzi, ho sempre sostenuto, sapendo che è, sì, una rivendicazione dell'Associazione nazionale magistrati, pure molto sentita da tutta la magistratura italiana, ma che si tratta di cosa completamente diversa. Una cosa è una conferma condizionata all'approvazione di un organo

estraneo, nel momento della fase del controllo dell'attività giurisdizionale, quando si esercita la funzione di giudice; una cosa è il controllo che si esprime non attraverso la conferma, ma attraverso la rotazione delle energie fresche, necessarie per evitare anche le cristallizzazioni di potere che non sono opportune quando si esercita una funzione direttiva.

Per questa ragione, ribadisco che il mio Gruppo voterà a favore del ritorno del provvedimento in Commissione. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli NP1.

CASTELLI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Castelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta di non passare all'esame degli articoli (NP1), avanzata dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

BARBATO, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

- che all'articolo 3, comma 11, capoverso 17-ter, comma 1, vengano soppresse le parole da: "ovvero" fino alla fine del periodo;
- che dopo il comma 29 dell'articolo 6 sia inserito il seguente: «29-bis. Le spese connesse alle disposizioni di cui ai commi 28 e 29 devono essere attuate nei limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura»;
- che vengano soppresi i commi 33 e 34 dell'articolo 6;
- che al comma 5, capoverso o), dell'articolo 7, le parole: «ai commi 4 e 6», siano sostituite dalle altre: «al comma 6»;
- che al comma 8 dell'articolo 8 siano soppresse le parole: «dell'articolo 4, commi 1 e 10»;
- che all'articolo 9 venga introdotta una condizione volta a prevedere che dall'esercizio della delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Esprime, inoltre, parere contrario sul comma 35 dell'articolo 6.

Esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4, esprime poi parere non ostativo sulle proposte 3.107 e 3.110 a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, venga prevista una clausola volta ad escludere la corresponsione di compensi per la partecipazione al Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura. Esprime altresì parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulle proposte 2.126, 2.128, 2.149, 2.150, 2.153 e 4.201. Esprime, infine, parere non ostativo sui restanti emendamenti».

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, questo è sicuramente l'articolo meno controverso di tutti quelli presenti nel disegno di legge Mastella, ma abbiamo ugualmente ritenuto di presentare alcuni emendamenti che sostanzialmente ricostituirebbero, se approvati, l'impianto originario della legge, che - ripeto - non è molto distante da quello attuale. Infatti, sulla questione dell'accesso alla magistratura sia l'attuale maggioranza che l'opposizione si sono trovate d'accordo sulla necessità di garantire un accesso cosiddetto di secondo livello. Ciò perché, evidentemente, si è riconosciuto il fatto che mettere nelle mani di ragazzi assolutamente preparati volenterosi, capaci, ma di poca esperienza una funzione così delicata come quella del magistrato fosse una imprudenza.

Si è quindi ritenuto che, per l'appunto, alla funzione di magistrato dovessero accedere persone più esperte, che avessero già avuto modo di superare altri concorsi all'interno della struttura amministrativa dello Stato e disponessero già di altre esperienze di natura lavorativa, per trovarci di fronte a magistrati più preparati e più capaci di affrontare i loro delicati compiti.

Ma allora perché proporre degli emendamenti e non lasciare il testo così come è, atteso che i cambiamenti, per così dire, non sono stati molti? Sostanzialmente per una questione: vorrei attirare l'attenzione dei colleghi su una questione che credo sia dirimente sotto questo punto di vista. Negli anni passati, non per quanto riguarda l'accesso della magistratura ma per quanto riguarda l'accesso alla avvocatura, abbiamo assistito ad un gravissima distorsione che accadeva nel nostro Paese.

Accadeva che durante l'esame di Stato vi fossero delle sedi in cui venivano tutti promossi - mi riferisco soprattutto ad alcune sedi del Sud - e altre sedi - soprattutto le sedi del Nord - in cui venivano sostanzialmente tutti bocciati. Giusto per capirci, a Catanzaro vi erano percentuali di promossi del 90 per cento, a Milano vi erano percentuali di bocciati dell'85 per cento. È chiaro che non può essere una questione di natura fisiologica, è chiaro che dal punto di vista statistico una situazione di questo genere non poteva essere realistica, però si creava un *vulnus* di natura costituzionale, cioè di ineguaglianza dei cittadini rispetto alle istituzioni. Chi nasceva al Nord evidentemente non era in grado di esercitare la funzione di avvocato, rispetto ad altri che invece avevano studiato in altre Regioni italiane.

Questa distorsione ne ha creata un'altra di natura ancor più grave, il cosiddetto turismo forense: i ragazzi del Nord, vista l'impossibilità di passare gli esami a Milano, non facevano altro che iscriversi durante il tirocinio presso studi di Catanzaro e in questo modo assumevano il diritto di poter sostenere l'esame di accesso all'avvocatura a Catanzaro, superavano l'esame e potevano iniziare felicemente la carriera, creando però un *vulnus*. Addirittura in quella sede si era creata una vera e propria industria, che attraverso pacchetti ben definiti, garantiva il tirocinio e la promozione.

Anche in questo caso siamo intervenuti. Sentivo il senatore Caruso affermare che la scorsa legislatura è stata una stagione feconda di riforme e di innovazioni e ovviamente non posso non condividere il suo pensiero, ma agli esempi che ha citato aggiungo anche l'intervento che abbiamo posto in essere - che tra l'altro doveva essere provvisorio, poi naturalmente come tutte le questioni provvisorie è diventato definitivo, di questo non si parla più credo giustamente - correggendo questa stortura. Oggi tutti i ragazzi italiani, tutti i giovani laureati in legge, hanno le stesse opportunità, gli stessi diritti, le stesse probabilità di accedere alla professione forense.

È chiaro che dobbiamo stare attenti che questo pericolo non nasca anche per l'accesso alla magistratura, se è vero che anche in quell'ambito ci sono state distorsioni nel passato. Ad esempio, ci deve fare riflettere il dato che nell'ultimo concorso il 50 per cento degli idonei è risultato appartenente alla città di Napoli. I napoletani sono certamente bravi, ma credo che anche tutti gli altri italiani siano bravi.

È chiaro che dal punto di vista statistico è un dato che ci deve far pensare, è un dato che ci deve preoccupare; magari poi andando ad indagare non vi è nulla di distorto, però, insomma, è sicuramente un punto sul quale porre l'attenzione. Ebbene, con il testo in esame rischiamo di incrementare questa problematica, perché si prevede che l'accesso alla magistratura sia tutto per doppio concorso tranne in un unico caso. È infatti possibile accedere direttamente alla carriera nel caso si sia laureati in facoltà evidentemente legate alla giurisprudenza e si sia sostenuto il dottorato di ricerca.

Cosa c'entra questo con il discorso che sto facendo? C'entra, perché in questo Paese, uno strano Paese, che è centralista dal punto di vista nominale e ancora più ferocemente centralista dal punto di vista fiscale, in realtà, è non soltanto federalista, ma addirittura anarchico per quanto riguarda altre istituzioni, come le università. È noto che vi sono università in cui è difficilissimo prendere voti alti, conseguire la laurea e svolgere il dottorato di ricerca e altre in cui addirittura te lo regalano.

Questa fatispecie prevista oggi nel testo rischierà di ricreare tante "Catanzaro", questa volta non più per l'accesso all'avvocatura ma alla magistratura, perché ci saranno sicuramente università di serie B che per attirare studenti lascheranno ancora di più le maglie della loro severità, già in alcuni casi molto labile.

Francamente non riesco a capire perché non si sia corretto questo aspetto in Commissione, che è evidente che non è né di destra né di sinistra; credo infatti che in questo caso una sana meritocrazia sia soltanto interesse del Paese. Anche e soprattutto per questa ragione abbiamo presentato alcuni emendamenti che tendono a correggere questo stato di cose. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

CARUSO (AN). Signor Presidente, mi riservo di aggiungere in seguito qualche altra parola sui singoli emendamenti in sede di dichiarazione di voto. Intanto vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula, del relatore e del Governo su alcuni emendamenti presentati all'articolo 1. Mi riferisco, in primo luogo, agli emendamenti 1.200, 1.201, 1.202, 1.203 e 1.204, che intervengono tutti su una questione che è stata oggetto di diffusa discussione nel corso dei lavori della Commissione e che continua, a mio modo di vedere, a non trovare una soddisfacente risposta.

Si tratta della questione "almeno di norma", con riferimento al momento in cui devono essere banditi i concorsi per l'accesso in magistratura. Riepilogo la questione per migliore comprensione mia e dei colleghi. Nel testo originario proposto dal Governo si diceva che i concorsi sono banditi almeno una volta all'anno.

Dietro a all'espressione "almeno" vi è il commendevole auspicio sottolineatoci dal sottosegretario Scotti che si possa ripianare il debito di organico in cui la magistratura versa anche attraverso un numero maggiore di concorsi rispetto ad un solo concorso all'anno. Utilizzando il termine "almeno" si pensava di fare in modo che un concorso all'anno si sarebbe fatto e, se possibile, se ne sarebbero banditi di più.

A questa prospettazione si è contrapposta quella sostenuta in particolare dal presidente Castelli, che ha portato a questo "almeno". Anch'essa è altrettanto ragionevole e commendevole, perché nella sostanza vuole lasciare arbitro il Governo di provvedere a bandire i concorsi tutte le volte che è necessario.

Chi ha presentato tale emendamento si chiede perché ingessare il Ministro della giustizia vincolandolo a un numero preciso. Se c'è bisogno di tanti concorsi ne saranno banditi diversi; se invece esso non si rende necessario, è inutile buttare soldi in procedure anche costose e che potrebbero non essere utili.

Pur riservando parole di apprezzamento all'una e all'altra soluzione, trovo che tuttavia la soluzione adottata non sia né convincente né adeguata, per una questione che - badate bene - è delicatissima. Infatti, il numero di nuovi magistrati che vengono introdotti nel sistema non è un numero di soggetti semplicemente destinato alla funzione giudiziaria. Occorre che su questo facciamo un esercizio di realismo e di trasparenza molto chiaro.

Fino a quando l'attuale sistema e l'attuale assetto saranno quelli di un Consiglio superiore della magistratura che è la rappresentazione dell'Associazione nazionale magistrati, o meglio del peso delle singole correnti di tale Associazione nell'ambito di esso, allora l'immissione di nuovi magistrati, in un momento piuttosto che nell'altro, in una scadenza elettorale piuttosto che in un'altra, in una congiuntura piuttosto che in un'altra, è destinata a drogare il sistema. Ciò non è opportuno e non è utile, perché quanto vi sto rappresentando, signor Presidente, non è uno degli aspetti più virtuosi del nostro sistema giudiziario.

Di qui la necessità che quantomeno il momento dell'accesso in magistratura, che decorre necessariamente e fisiologicamente con il momento in cui è bandito il concorso, sia sottratto alla responsabilità di individuazione da parte del Ministro, il quale, chiunque sarà, me ne sarà grato. Ciò vorrà dire liberarsi di una responsabilità di rilievo e di un sospetto sempre possibile di rilievo, e deve essere a data fissa e legato a un evento che non possa essere modificato dai fatti.

L'unico evento che mi è venuto in mente è quello del raggiungimento di un determinato *quorum* dei posti che si rendono vacanti (o che sono vacanti) secondo la prospettazione voluta dal Governo.

Ho quindi presentato vari emendamenti, che tra l'altro sono variabili solamente nel numero: se sarà accolto il sistema, saranno uno preclusivo di tutti gli altri, se il sistema non sarà accolto, ritirerò volentieri quelli restanti. Ho voluto lasciare al sottosegretario Scotti, che per altro ha più esperienza di me sull'argomento, il compito di individuare la variabile, cioè il numero: 300, 400, 500, ma se egli dirà 200 o 600 dico subito che a me sta bene ugualmente.

Sugli altri emendamenti mi riservo, come le ho detto, signor Presidente, d'intervenire in sede di dichiarazione di voto.

VALENTINO (AN). Signor Presidente, il tema è quello che è stato trattato poc'anzi dal senatore Caruso; rilevo l'ineffabilità della proposta legislativa nel momento in cui la legge non è in grado di stabilire quante volte si debba fare un concorso, se si debba fare una volta l'anno o due volte l'anno, oppure ogni due anni: questo di norma è un termine troppo elastico per poter essere introdotto in un disegno di legge che fisiologicamente deve essere rigoroso. Rassegno questo alla valutazione dell'Assemblea: si dica quante volte si debba fare un concorso, oppure si tenga conto di quei parametri che così opportunamente ha introdotto poc'anzi nel dibattito, illustrando i propri emendamenti, il senatore Caruso, ma non si può restare ancorati all'ineffabile, a questa approssimazione. Una legge ha il diritto di essere puntuale e rigorosa, e così non è.

Questo è un altro aspetto del disegno di legge che censuriamo e mi auguro che l'Assemblea registri queste note di perplessità che sono poi oggettive e di tutta evidenza e che afferiscono a dati ineludibili. Voglio dare una mano perché il provvedimento sia meno approssimativo di quanto purtroppo è nella stesura attuale.

CENTARO (FI). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, illustrerò gli emendamenti 1.101 e 1.104. L'emendamento 1.101 si propone di introdurre una normativa che regoli la cadenza delle prove. Nella legge viene indicato quali sono le prove, manca però un'indicazione del modo con cui si proporranno ai concorrenti.

PRESIDENTE. Senatore Bruno, fare fotografie in quest'Aula non mi pare una cosa opportuna, mi sembra di vedere accesa una macchina fotografica. La prego di spegnere la luce.

CENTARO (FI). Il giorno della prova si effettua il sorteggio del tema che verrà proposto ai concorrenti; per altro, siamo anche disponibili a indicarlo per legge preventivamente, al momento in cui viene bandito il concorso, oppure attraverso una preventiva indicazione della sequenza. Penso che comunque sia importante questo tipo di introduzione per non lasciare monca la disposizione ai fini dell'elencazione della sequenza.

L'emendamento 1.104 si riferisce alle problematiche di ammissione al concorso di categorie provenienti dalla pubblica amministrazione: si prevede il possesso della laurea almeno quadriennale, l'appartenenza ad una certa fascia dirigenziale, l'aver maturato una certa anzianità, ma non si comprende perché, sempre nell'ambito della pubblica amministrazione, non si possano sommare più anzianità che sono state maturate in settori diversi della pubblica amministrazione.

Se si è passati, attraverso la mobilità, dall'amministrazione dell'interno all'amministrazione della giustizia e si hanno i requisiti, sommando gli anni necessari, non si comprende perché non si possa partecipare poi al concorso e si debbano avere quegli anni solo ed esclusivamente in un unico ramo della pubblica amministrazione. Non riesco comprendere, se il requisito è quello della laurea, di una certa fascia dirigenziale e di un minimo di appartenenza comunque alla pubblica amministrazione, le ragioni di questa impossibilità. (*Applausi del senatore Guzzanti*).

DI LELLO FINUOLI, relatore. Signor Presidente, gli emendamenti 1.102 e 1.107 si illustrano da soli perché sono semplici correzioni del testo.

PALMA (FI). Signor Presidente, vorrei chiarire subito ai colleghi che gli emendamenti che ho presentato all'articolo 1 del testo sono di carattere strutturale. Tendono semplicemente a correggere quelli che a me sembrano degli errori nell'impianto formulato e non hanno, sotto questo profilo, alcuna rilevanza politica tale da suscitare le ire dei magistrati, i quali - apro e chiudo una parentesi, signor Ministro - hanno testé proclamato uno sciopero per il 20 luglio; la qualcosa, devo dire la verità, ci appare singolare, nel senso che, come vede (gli era stato già detto in altre occasioni), lei può fare tutti gli sforzi che vuole, ma come si distanza solo un millimetro dalle posizioni dei magistrati, ahimè, anche lei, da loro così ben voluto, non può essere di ostacolo alla proclamazione dello sciopero.

Gli emendamenti da me presentati hanno un carattere non politico, ma semplicemente strutturale. Li tratterò in maniera più specifica nell'ambito della dichiarazione di voto; certo è, però, che davvero non si comprende, ad esempio, come all'interno delle categorie che vengono individuate come idonee al concorso in magistratura vi siano rilevanti disparità di trattamento. Ad esempio, non si comprende la ragione per la quale chi ha vinto un concorso nello Stato in area dirigenziale e presta servizio per quattro anni, invece che i cinque previsti nel testo, non può fare il concorso in magistratura, mentre lo può fare un non meglio specificato personale docente in materie giuridiche, indipendentemente dall'anzianità di servizio.

Ancora, Presidente, alcuni emendamenti riguardano il logistico del concorso in magistratura; in particolare, la previsione che il concorso in magistratura, per ragioni evidenti di praticità, possa svolgersi in più sedi. Questa previsione ci preoccupa, anche perché l'esperienza pregressa concernente gli esami per procuratore o per avvocato ci ha convinto che la differenza delle sedi è particolarmente rilevante in quanto, in genere, molto diverso è il tipo di sorveglianza che in quelle sedi viene effettuata. E, d'altra parte, Presidente, non potendoci pensare, ancorandomi all'esperienza che tutti quelli che facevano l'esame di procuratore in una determinata città erano dei geni, a differenza di altri che facendolo in un'altra tanto geni non erano, perché le statistiche di bocciatura e di promozione parlavano da sole, devo dire che, evidentemente, la differenza dei risultati non era dovuta tanto alla capacità giuridica dei soggetti, ma alla differenza della sorveglianza. A me pare che immaginare più sedi significa anche immaginare diversità di sorveglianza.

Una cosa voglio dire al relatore, al Ministro e ai colleghi, per quello che vale. Avendo immaginato questo concorso come un concorso di secondo grado, non ci sarà più quella folla scatenata che c'è stata fino adesso di candidati al concorso in magistratura. È chiaro, infatti, che fino a quando il concorso in magistratura era accessibile da chi aveva solo il diploma di laurea, il numero dei candidati era sicuramente diverso dal numero dei candidati che è facile prevedere quando il concorso diventa di secondo grado.

Infine, signor Presidente, vorrei sollecitare l'attenzione su una norma, sulla quale interverrò poi specificamente in dichiarazione di voto. Posto che le persone che affronteranno il concorso per entrare in magistratura hanno diritto a ricevere un trattamento il più possibile uguale, vorrei chiedere ai colleghi di spiegarmi la ragione per la quale si immagina che la valutazione dei compiti scritti possa avvenire per taluno a maggioranza e per talaltro, in caso di parità dei voti, in base al voto del componente più anziano che presiede il collegio.

Peraltro - vedo che il sottosegretario Scotti, con molta cortesia, presta attenzione al mio intervento - devo aggiungere, signor Sottosegretario, che quando nel testo si prevede un sottocomitato composto da almeno tre persone e subito dopo si immagina che, in caso di parità, prevalga il voto del presidente o del magistrato più anziano, teoricamente si potrebbe consentire una valutazione non a tre, ma a due.

Sottosegretario Scotti, mi permetto di farle presente, come ella sa molto meglio di me, che questi sottocomitati vengono considerati dalla giustizia amministrativa dei collegi perfetti; sembra pertanto singolare che nella norma si inserisca una disposizione in contrasto con la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato. *(Applausi dai Gruppi FI e AN)*.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DI LELLO FINUOLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.100, 1.200, 1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.206, 1.205, 1.101, 1.207, 1.208, 1.209, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.211, 1.210, 1.108, 1.109, 1.110, 1.212, 1.111, 1.215, 1.214, 1.213, 1.218, 1.112, 1.219 e 1.220. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.102, 1.107, 1.217 e 1.216.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, intervengo solo per segnalare che un vostro gentilissimo ed efficiente funzionario mi ha fatto notare che, per mantenere in vita gli emendamenti a mia firma successivi all'emendamento 1.100, dovrei modificare le parole "*uditore giudiziario*" con le seguenti. "*magistrato ordinario*"; tutto ciò al fine di evitare che le stesse proposte emendative vengano dichiarate precluse.

Desidero resti agli atti che si tratta di un cambiamento solo di natura tecnica perché sono convinto che il testo precedente fosse, almeno da un punto di vista sostanziale, sicuramente migliore perché francamente queste variazioni di natura semantica non mi hanno mai convinto;

però, il Governo e la maggioranza hanno voluto introdurre anche una novità di questa natura di cui prendo atto.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Castelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.200, che, se respinta, precluderà gli emendamenti 1.201, 1.203 e 1.204.

CARUSO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO (AN). Presidente, intervengo per dichiarare il voto, che sarà ovviamente a favore, del Gruppo di Alleanza Nazionale sull'emendamento 1.200.

Se lo stesso fosse accolto, va da sé che saranno preclusi tutti gli altri. Se lo stesso non sarà accolto, in coerenza con quello che ho dichiarato prima e solo per questa ragione annuncio il ritiro degli emendamenti che intervengono sullo stesso argomento, togliendole così il disturbo di fare questo minimo cangurino che lei ha annunciato.

Il silenzio del Ministro, il silenzio del Sottosegretario e il silenzio del relatore nel tentare un abbozzo di argomentazione al parere contrario su questo emendamento e su questa proposta, che non è proposta ostruzionistica e che può essere condivisibile o meno, avanzata per affrontare un problema reale, me la dice lunga sulla fondatezza di quel sospetto evocato nel corso dell'illustrazione della questione del non passaggio all'esame degli articoli da parte del presidente Castelli e da me ricordato.

Questo non è il parere del Ministro; questo non è il parere del Sottosegretario; questo non è il parere del relatore; questo è il parere di chi ha paura che venga introdotto un parametro di trasparenza in una questione delicata, qual è quella dell'accesso di nuove risorse alla magistratura. Questo è il parere più deteriore delle correnti dell'Associazione nazionale magistrati. *(Applausi dai Gruppi AN e FI).*

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (FI). Forza Italia voterà a favore dell'emendamento 1.200 proprio perché introducendo un parametro di carattere obiettivo si potrà avere la possibilità che preventivamente si possano chiudere quei posti vacanti nel ruolo della magistratura che, ogni anno, registra assenze di 200 o 300 unità, in virtù di pensionamento o di passaggio ad altra attività professionale. Che siano 400 o 300 i posti che si prevede si possano riaprire, ci sarà una cadenza annuale in grado di andare a copertura costante e continua dei posti che sono rimasti vacanti. Non si capisce perché questa norma, che mi sembra di carattere obiettivo e priva di alcuna forma di indirizzo ideologico, non

abbia ricevuto il favore del Governo. Che poi fossero 200, 300 o 400 i posti che si prevedeva potessero risultare vacanti successivamente poca importanza aveva.

In realtà, qui si introduce un parametro obiettivo che consente un meccanismo automatico. Non vi è una necessità di prevedere e di verificare se dobbiamo fare un concorso per 300, 400, 500 posti o addirittura due concorsi nello stesso anno. Attraverso un meccanismo automatico, la magistratura sa che comunque ci sarà un ingresso in automatico di tot numero di magistrati ogni anno; si potranno regolare le vacanze e quindi si potrà avere la possibilità di evitare che quelle vacanze durino più del tempo necessario a causa del tirocinio che comunque ha la sua durata, a causa della necessità di coprire quei posti attraverso una previsione automatica.

Francamente è incomprensibile. Anche questo forse risponde a logiche di potere che devono controllare persino quanti posti bisogna mettere a concorso. Siamo arrivati all'assurdo e oltre i limiti del comprensibile per il buon andamento della pubblica amministrazione.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, non aggiungerò altre argomentazioni di natura sostanziale a quanto già esposto dai colleghi Centaro e Caruso, dicendo che le condivido pienamente. Non si riesce a capire perché una norma così banale e di buon senso non viene recepita se non per evidenti ed inconfessabili retropensieri. Vi è però anche una questione di natura formale, sulla quale credo che la Presidenza dovrebbe porsi il problema e così tutti noi che dovremmo avere una dignità dei legislatori.

Che senso ha dettare norme di questa natura? Scrivere che un concorso si tiene "con cadenza di norma annuale" significa non scrivere nulla. Continuamente - ce lo diciamo anche al di fuori di qui - il legislatore scrive norme incomprensibili, abbracciate, interpretabili ma poi, quando ci fa comodo, scriviamo le norme proprio in questo modo. Dobbiamo porci il problema se simili norme di natura siano ammissibili per la Presidenza. Che senso ha tale norma? Non vuol dire nulla, perché "di norma annuale" vuol dire che il CSM può indire il concorso quando vuole. Credo che sia una presa in giro per i cittadini che il legislatore possa scrivere una norma che sa *a priori* essere priva di qualsiasi significato. Vi sono emendamenti dichiarati privi di innovazione. Mi sembra che dovremmo porre questa problematica anche sui testi di legge: questa è una norma priva di qualsiasi innovazione.

PRESIDENTE. Accolgo la sua raccomandazione.

CARUSO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO (AN). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caruso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.200, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.201, 1.203 e 1.204 sono stati ritirati.

CARUSO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO (AN). Signor Presidente, le chiedo scusa, ma non mi sono espresso in maniera sufficientemente chiara: sono ritirati - e sono gli unici che saranno ritirati - tutti gli emendamenti che affrontano il problema della trasparenza nel momento in cui sono banditi i concorsi. Il Governo ha compiuto la sua scelta attraverso il parere contrario all'emendamento 1.200 e quindi faccia ciò che ritiene opportuno. Sono pertanto ritirati tutti gli emendamenti che si occupano di tale questione e quindi anche l'1.102 e l'1.206.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.205. Per comodità di computo, useremo il sistema elettronico.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.205, presentato dai senatori Valentino e Losurdo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (FI). Signor Presidente, continuo a non comprendere le ragioni della contrarietà all'emendamento 1.101, considerato che comunque nel testo di legge un metodo di sequenza delle prove va indicato; che poi sia una sequenza preventivamente preordinata, indicata anche nel bando di concorso, oppure, come avviene oggi, una sequenza sorteggiata il giorno della prova, proprio per far sì che comunque i candidati non abbiano certezze preconstituite e per permettere loro di affrontare comunque con varie possibilità le prove di concorso, tale indicazione va data. Non farlo significa lasciare comunque un vuoto normativo, con una scelta che, in assenza di previsioni di legge, non si capisce a chi spetterà. Che sia allora questo tipo di metodologia a estrazione o che sia invece una preordinazione, anche attraverso il bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, oppure una predeterminazione per legge poco importa: una sequenza va indicata e prevista espressamente.

Le chiedo, infine, Presidente, la votazione elettronica a scrutinio simultaneo di tale emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

Presidenza del vice presidente ANGIUS (ore 18,25)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.207.

CARUSO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO (AN). Signor Presidente, il voto di Alleanza Nazionale sarà favorevole all'emendamento 1.207, che propone di introdurre tra le prove di esame anche il controllo della conoscenza dei candidati della normativa in tema di diritto della proprietà industriale e diritto di autore, con l'approfondimento, così recita il testo proposto, dei temi della concorrenza, della contraffazione e della tutela dei consumatori.

Nel corso dell'intervento generale precedente, ho ricordato ai colleghi dell'Assemblea che quella che viene celebrata oggi è una cerimonia che secondo la nostra Costituzione doveva essere celebrata sessant'anni fa.

Mi sembra che il gravissimo ritardo con il quale il Parlamento, dopo i batti e ribatti della riforma proposta dal ministro Castelli e votata dal Governo di centro-destra e dopo questa controriforma proposta dal ministro Mastella, possa quantomeno far nascere nei cittadini l'aspettativa di vedere qualche timido rammodernamento del sistema.

Mi sono domandato se l'introduzione della richiesta dell'esigenza di controllare la conoscenza di argomenti propri di questa società e di questi giorni, e non sussistenti 60 anni fa, quando il Paese non aveva l'odierna vocazione industriale e commerciale, potesse essere un'aspettativa dei cittadini, quantomeno in termini emblematici. Da ciò è scaturita la proposta di rendere il sistema d'esame più attuale attraverso l'introduzione di questi argomenti. Nell'ambito di essi, signor Presidente, richiamo alla sua attenzione la tutela dei consumatori, concetto appartenente a quel catalogo di argomenti tanto spesso declamati ma mai rigorosamente e concretamente praticati.

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel momento in cui sussiste una nuova suddivisione delle grandi ripartizioni storiche del diritto in diritto civile e penale, con la specificazione del diritto commerciale e fallimentare, certamente trovo necessario l'inserimento, nelle materie orali, del diritto attinente alla proprietà industriale e del diritto d'autore in quanto materie fondamentali, già affrontate quotidianamente da sezioni specializzate di alcuni tribunali, in particolare quelli di Milano e Torino. Tali materie rappresentano un'evoluzione derivante dal progresso economico e dal diverso indirizzo assunto dalla nostra economia negli ultimi anni rispetto a quanto avveniva in precedenza.

Queste materie non attengono soltanto alla problematica civile, ma anche a quella penale, in virtù del proliferare di una normativa sanzionatoria sempre più forte nei confronti di quella vera e propria industria costituita dalla contraffazione, nelle mani della criminalità organizzata, in relazione non solo alle problematiche dei supporti audio e radio visivi, ma anche dei *computer*.

Evidentemente, queste materie non possono che entrare a pieno titolo tra quelle previste come argomento degli esami orali della magistratura. Diversamente, in assenza di una preparazione specifica risalente al concorso, il magistrato deve regolarmente e necessariamente affidarsi ai consulenti. Questi, sostanzialmente, scriveranno la decisione perché il magistrato, ancorché *peritus peritorum*, non potrà che attenersi a quanto da essi stabilito.

L'inserimento di tali materie risponde, allora, a questioni di logica evoluzione della preparazione della magistratura, ad una maggiore qualificazione, alla possibilità di rendersi conto dell'evoluzione dei tempi e, quindi, di sfornare magistrati veramente all'altezza del loro compito.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, intervengo a favore dell'emendamento 1.207. Non riusciamo a comprendere come mai in Commissione questa proposta del senatore Caruso non sia stata accettata.

Noi stiamo discutendo una riforma che, dal punto di vista del legislatore, dovrebbe restare in vigore per molti anni. Quindi, non possiamo legiferare sul presente, ma dovremmo farlo proiettandoci nel futuro, tenendo conto non soltanto di quanto accade oggi, ma anche di come evolverà il nostro sistema sociale. In questo caso, addirittura, non soltanto non ci preoccupiamo del futuro, ma ignoriamo anche il presente.

Quante volte abbiamo detto in convegni, interviste, articoli, che la competitività di un Paese è legata alla sua capacità di costruire brevetti ed innovazioni, di innovare cioè i prodotti che pone sul mercato globalizzato? Quante volte ci siamo detti che esiste il problema della contraffazione? Oggi, infatti, Stati enormi come la Cina, che hanno una capacità produttiva gigantesca e rispetto ai quali in confronto noi siamo nani, possono tranquillamente contraffare tutti i nostri prodotti.

Intendo altresì riferirmi anche all'osservazione del senatore Centaro. Chiunque sia stato consulente tecnico d'ufficio per questioni di natura tecnica sa che in materia brevettuale quasi sempre non decide il giudice, ma il consulente tecnico. Infatti, quando il giudice pone il fatidico quesito al consulente tecnico d'ufficio, sostanzialmente, traducendo tale interrogativo dal linguaggio giudiziario, gli si chiede se tale azienda ha copiato l'altra o sta agendo in termini legittimi.

È quindi evidente che la sentenza dipende dalla risposta del consulente tecnico, perché se attraverso le sue ricerche e attraverso l'interpretazione delle norme dichiara che c'è stata effettivamente una violazione in materia brevettuale o di diritto d'autore, di fatto emette la sentenza, perché è rarissimo il caso - e per esperienza lo sanno tutti coloro i quali abbiano svolto questa attività - in cui il magistrato vada contro il parere del consulente tecnico d'ufficio. È dunque chiaro che demandiamo ad altri, che non siano i magistrati, la capacità di emettere la sentenza.

Sarebbe invece assolutamente opportuno che i magistrati fossero veramente competenti su questa materia, che è nuova e decisiva ai fini della competitività del sistema, mentre si è voluto restare su schemi vecchi, ancorati ai vecchi schematismi del diritto e non si è avuto il coraggio di introdurre una minima innovazione.

Tutto ciò sta a dimostrazione di come non si stia varando una riforma nel senso della modernità, ma si stia semplicemente stabilendo che le leggi in materia di giustizia le fa la magistratura, la quale, sicuramente, è tutto tranne che innovativa, ma assolutamente conservatrice. Pertanto, non viene consentito nemmeno questo minimo passo avanti.

VALENTINO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

VALENTINO (AN). Signor Presidente, diffido della figura del magistrato eclettico, che studia e sa tutto. Credo invece che il magistrato, in alcune valutazioni che afferiscono a temi di particolare peculiarità, debba affidarsi ai tecnici. Ritengo pertanto che questa struttura del concorso, che è stata definita conservatrice, debba rimanere tale. Sono infatti i temi fondamentali della giurisdizione quelli sui quali l'aspirante candidato deve dare prova delle sue qualità; per il resto, bisogna affidarsi ai consulenti.

La figura del consulente è importante, dà un contributo di modernità, di attualità, di rigore scientifico ai temi sottoposti alla sua valutazione. Pertanto, ritengo che questo studio, che fatalmente sarebbe effimero e superficiale, non possa sostituire la valutazione pregnante e rigorosa del consulente.

Credo quindi che, sotto questo profilo, l'emendamento 1.207, con tutto il rispetto e la stima per chi lo ha steso, non meriti di essere considerato con particolare attenzione. Per tale ragione, voterò in dissenso dal mio Gruppo, astenendomi.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.207, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.102.

CARUSO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO (AN). Signor Presidente, sarei concettualmente d'accordo con questo emendamento preparato e presentato dal relatore, se non mi sembrasse materialmente sbagliato.

Vi chiederei, colleghi, almeno in quest'occasione, di seguirmi: se non faccio male i conti, abbiamo di fronte un principio, quello in base al quale "idoneo" è "sufficiente"; pertanto, chi raccoglie la sufficienza nel complesso delle prove d'esame è dichiarato idoneo.

Credo sia questo il presupposto e se è così, come mi sembra, abbiamo di fronte tre prove scritte, pagate con 12 ventesimi per conseguire la sufficienza, il cui totale fa 36.

Poi, abbiamo dieci prove orali, pagate - chiedo ancora scusa per la rozzezza dell'espressione - con sei decimi: viene modificato il sistema di sufficienza, che, in tutte le prove orali, si consegna con 60 centesimi: 60 + 36 fa 96.

Resta la previsione contenuta nella lettera *m*), cioè un giudizio di sufficienza in quello che la disposizione recita essere un colloquio - quindi, certamente non una prova scritta - in una delle lingue straniere indicate dal candidato, che dovrebbe essere ragionevolmente pagato con sei decimi.

Se così è, il totale a cui nel suo riconteggio avrebbe dovuto pervenire il valoroso relatore sarebbe stato 102 e non 108.

Voterò a favore dell'emendamento 1.102 soltanto se il relatore lo modificherà sostituendo il numero 108 con il numero 102.

CARRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.102, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.208.

CARUSO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO (AN). Signor Presidente, a questo punto, non ho più alcuna speranza che l'emendamento 1.208 possa essere accolto. Non solo per il parere contrario del relatore e del Governo, cosa che non mi preoccupa di fronte alla saggezza dei colleghi (di maggioranza, intendo dire), ma per il fatto che, siccome è stata appena votato una norma che stabilisce l'impossibilità di essere sufficienti all'esame, sarebbe assolutamente contraddittorio se il Senato volesse accettare l'idea di approfondire e controllare la capacità psico-attitudinale dei candidati.

È già scritto che sono incapaci, perché non potranno raggiungere il limite e la soglia minima di sufficienza che sono ad essi assegnati: quindi, così stanno le cose, voterò a favore di questo emendamento e raccomando ai colleghi del mio Gruppo di fare altrettanto, ma non posso che rassegnarmi al relativo esito.

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (FI). Signor Presidente, Forza Italia voterà a favore dell'emendamento 1.208, che tanto scandalo ha suscitato nella magistratura italiana: vengono evocate dichiarazioni certamente traviseate e modificate da un impianto mediatico (favorevole, come sempre, al centro-sinistra), ma, in realtà, ciò che si chiede è una valutazione complessiva di idoneità psicofisica di una persona che si approssima a svolgere una funzione di straordinaria delicatezza.

Non si comprende perché chi deve accedere ad un'attività nell'ambito delle forze dell'ordine o dell'Esercito debba superare questo tipo di prove e non un magistrato. Mi si risponde che in realtà costoro avranno il maneggio della pistola, di un'arma che comunque può colpire, può danneggiare, può uccidere, e così via. Ma il magistrato, attraverso la penna, maneggia la vita degli altri cittadini attraverso le ordinanze di custodia cautelare e può incidere sulla vita, sulla salute e sul patrimonio dei cittadini, con conseguenze spesso molto ma molto più devastanti di un colpo pistola.

Ci dobbiamo allora intendere. Qui non si vuole penalizzare una categoria, ma si vuole semplicemente evidenziare che, sulla base dell'esperienza comune, in tutte le categorie vi sono persone che certamente difettano di sanità mentale; dunque, anche i magistrati possono preventivamente subire un esame che è in tutta evidenza assolutamente superficiale: nessuno andrà a fare introspezioni particolari, ma è particolarmente importante che comunque vi possa essere uno *screening*, per quanto superficiale.

Torno a dire che non c'è alcuna voglia di penalizzare nessuno e d'altra parte in questo caso siamo nella fase preliminare di accesso al concorso. Dio solo sa quante volte il Consiglio superiore della magistratura è dovuto intervenire per sanare vere e proprie follie, come quelle di magistrati che facevano il tiro a segno con la pistola negli archivi sotterranei dei tribunali o di coloro che andavano in giro in mutande, coperti solo dalla toga.

Tutto questo dà conto di una situazione che capita in tutte le categorie: potrei fare un'elencazione particolarmente colorita e suggestiva in virtù delle esperienze svolte. Penso allora che sia comunque importante questo tipo di esame preliminare, senza voler demonizzare e offendere alcuno.

Signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante sistema elettronico dell'emendamento.

VALENTINO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

VALENTINO (AN). Signor Presidente, non ritengo che un esame psico-attitudinale debba essere previsto prima della partecipazione al concorso. Ritengo invece che dopo un periodo di attività in un contesto tutto particolare, qual è la magistratura, dove si può verificare una serie di condizionamenti, di esaltazioni, di rapporti atipici con la realtà, oltre che naturalmente di corretta interlocuzione con i problemi con i quali ci si deve confrontare, probabilmente sarebbe importante svolgere una verifica, un *test*, una ricognizione delle attitudini, delle capacità ed anche (perché no?) della cultura.

Ebbene, questa è la ragione per la quale, signor Presidente, non voterò l'emendamento 1.200; questa volta non intendo astenermi, ma intendo non votarlo, perché così come è formulato non le

nasconde che mi suscita un certo turbamento. Una verifica *ab initio* ha un sapore - lo dico comprendendo appieno l'importanza della parola - razzistico che non appartiene alle mie corde.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, questa occasione forse ci dà finalmente il destro per poter dichiarare, attraverso - se mi consentite - l'interpretazione autentica, quale fosse la vera motivazione della proposizione prevista, nel testo di riforma attualmente sospeso completamente travisata dall'ordine della magistratura.

In effetti, la norma voleva essere a tutela della magistratura stessa, perché è un dato incontrovertibile, direi inevitabile, che su una popolazione di 10.000 individui (qual è o dovrebbe essere a organico completo l'ordine della magistratura), se non vi è alcun controllo, vengono reclutate, attraverso la legittima vittoria del concorso, persone che possono anche essere psicologicamente e psichicamente labili.

Chiunque abbia avuto a che fare con l'attività del Ministero lo sa: purtroppo nascono casi, anche pietosi, perché riferibili a persone malate. Non affronto il tema relativo alla capacità e alle grandi doti di equilibrio che un magistrato deve possedere e che in qualche modo sembra fossero messe in dubbio da questo tipo di esame; affronto, invece, l'altro problema (che esiste ed è inevitabile esista se non si pongono dei filtri), quello di chi è invece clinicamente instabile.

Abbiamo avuto - ripeto - casi clamorosi che prima di estrinsecarsi in tutta la loro evidenza hanno avuto un periodo di incubazione in cui il magistrato in tribunale compie delle assolute stranezze. Potrei dilungarmi su esempi clamorosi da questo punto di vista.

È evidente che, sia gli avvocati, sia i colleghi, sia soprattutto i cittadini che non conoscono questo quadro e vedono comunque il magistrato attivo negli uffici giudiziari, hanno un'immagine della magistratura che evidentemente va a disdoro della carriera stessa.

Si era posto, quindi, questo filtro per evitare che costoro potessero esercitare le delicatissime funzioni di magistrato. Invece, tutto ciò è stato interpretato in maniera esattamente contraria; quindi, l'ANM, che ha scritto questo testo, come dimostra anche la parte ora in esame, ha preteso la cancellazione di quel passaggio, a mio parere, in maniera autolesionistica, perché in questo modo statuisce la possibilità di accesso alla magistratura anche per soggetti psicologicamente instabili. Nulla vieta, infatti, che un soggetto psicologicamente instabile sia intelligente e colto al punto di poter superare il concorso. Tutto ciò - ripeto - non potrà che riverberarsi in un *vulnus* per l'immagine stessa della magistratura, perché senza nessun filtro inevitabilmente questi casi si ripeteranno in futuro.

Sono convinto che probabilmente anche in questo momento il ministro Mastella ha a che fare con qualche caso di questa natura, è statisticamente inevitabile, mentre si potrebbe evitare con una norma di questo genere, che non va a disdoro della magistratura, ma a sua tutela.

Quindi, voteremo a favore dell'emendamento.

GALLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola ...

GALLI (LNP). Signor Presidente, mi asterrò.

PRESIDENTE. ... per tre minuti, senatore Galli. Dovrà poi dire come voterà.

GALLI (LNP). L'ho già detto, mi asterrò.

PRESIDENTE. No, il dissenso non basta, dica come voterà.

GALLI (LNP). Ho detto che mi asterrò.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, non avevo capito.

GALLI (*LNP*). Ho parlato con un leggero accento padano, per cui magari in quest'Aula sono, insieme ad altri colleghi, un po' una mosca bianca, però mi sono espresso in perfetto italiano. Ho detto che mi asterrò.

PRESIDENTE. Guardi che la lingua italiana la capisco, senatore Galli, le assicuro.

GALLI (*LNP*). Non ho capito, scusi. Non ho sentito.

PRESIDENTE. Vada avanti.

GALLI (*LNP*). Oggettivamente, qualche difficoltà a volte ce l'ho; probabilmente, dovrò fare qualche cosa.

Mi asterrò nel senso che ritengo non completo l'emendamento in esame. Da una parte sono perfettamente d'accordo con il principio contenuto nell'emendamento stesso, che il mio capogruppo Castelli ha appena illustrato in maniera esaustiva, dall'altra, non lo ritengo completamente soddisfacente. Per questo motivo mi asterrò; quindi, voterò bianco e non voterò né rosso né verde, perché ritengo non sia sufficiente, per quanto indispensabile, un esame iniziale.

Ritengo comunque giusta una valutazione periodica, proprio come accade per tutte le persone che compiono lavori di un certo tipo e di una certa pericolosità per sé o per gli altri, o per tutti noi che dobbiamo rifare l'esame per la patente di guida ogni quindici anni o, superata una certa età, ogni cinque anni.

In un Paese evoluto e normale, che non vive di pregiudizi e quindi conosce bene la natura umana, dovrebbe essere scontata questa soluzione per persone che fanno un lavoro così delicato e che può diventare così pericoloso per i cittadini, come ben sanno molti soggetti che hanno avuto a che fare con la magistratura.

Tutto ciò dovrebbe essere previsto proprio nell'interesse degli stessi magistrati, per evitare che compiano azioni di cui potrebbero pentirsi in futuro, e soprattutto a garanzia della tranquillità, della sicurezza e della giustizia del resto della popolazione.

Del resto, la quantità di esempi che possiamo avanzare, come farò anche nei successivi interventi in dissenso dal Gruppo, riguardo anche al recente passato indicano che una quantità di magistrati ha suscitato qualche perplessità nell'opinione pubblica e ciò è sotto gli occhi di tutti.

A parte i magistrati che confondono la guerriglia con il terrorismo, quelli che di fronte a una legge dello Stato affermano di non condividerla e quindi non la applicheranno, quelli che giustificavano gli extracomunitari che non dichiaravano le proprie generalità perché sarebbe andato contro l'interesse di costoro e neanche li fermavano, credo sia cosa assolutamente condivisa ed evidente a tutti che ci sia per lo meno un po' di confusione mentale da parte di alcuni di tali soggetti.

Ribadisco quindi che persone che possono disporre della vita dei 58 milioni di cittadini italiani, meno i 10.000 magistrati, debbono essere periodicamente sottoposte a visite che certifichino, se non la sanità, quanto meno l'equilibrio del comportamento. Mi pare una regola che un Paese civile dovrebbe accettare senza alcun problema. (*Applausi del senatore Polledri*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.208, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 1.209.

CARUSO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO (AN). Signor Presidente, sempre a causa dell'improvvida approvazione da parte del Senato dell'emendamento 1.102, è probabile che non vi sia un grande numero di partecipanti al concorso per l'accesso in magistratura i quali, pur essendo risultati idonei a fronte del superamento di tutte le prove scritte e orali, tuttavia non abbiano un punteggio sufficiente per poter entrare in graduatoria ed essere quindi nominati magistrati.

Occorre dire che, paradossalmente, quell'errore prima compiuto dal relatore e confermato dal Senato ha l'effetto di ridurre il problema che tuttavia comunque esiste. Il testo proposto dal ministro Mastella contiene un'aria di cattiveria nei confronti di tutti coloro i quali, pur essendo risultati idonei nel concorso, non vedranno tenere nel minimo conto la loro idoneità nei concorsi successivi a cui essi dovessero partecipare, anorché immediatamente prossimi a quello in cui, malgrado l'idoneità, non abbiano potuto conseguire l'auspicato risultato.

Si è detto, con questa cultura del sospetto che un po' ha caratterizzato i lavori nella nostra Commissione giustizia, che le raccomandazioni, malvezzo di questo nostro Paese, sono particolarmente facili nel corso delle prove orali piuttosto che in quelle scritte; sarà indubbiamente vero, ma non è mio costume pensare a questo aspetto del problema: è mio costume pensare che coloro i quali si differenziano da altri per oggettive ragioni comunque devono veder corrispondere questa differenziazione anche ad un difforme trattamento.

Questo ragionamento presiede all'emendamento 1.209 in discussione, che, per l'appunto, prevede che siano direttamente ammessi alla prova orale, saltando quindi l'alea della prova scritta, coloro i quali, idonei, non abbiano raggiunto un punteggio sufficiente per poter essere nominati magistrati. Questo, come dicevo, non in termini assoluti, ma solo con riferimento ad uno dei due concorsi immediatamente precedenti a quello a cui il candidato intende nuovamente partecipare.

Mi sembra una norma di equità sostanziale, di semplificazione dei rapporti tra lo Stato e gli aspiranti partecipi all'apparato dello Stato; mi sembra, fra l'altro, una di quelle norme che servono a ridurre significativamente il contenzioso che, come noi ben sappiamo, come sanno coloro che in particolare hanno avuto esperienze di Governo, caratterizza i concorsi per l'accesso in magistratura; ne sono stati oggetto sistematico nel passato i cosiddetti *quiz* che costituivano la prova di preselezione per il concorso, ne costituiranno in questo caso il presupposto i concorsi stessi.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Mi scusi, signor Presidente, mi è stato recapitato un testo che ha l'aspetto di un emendamento, anzi è anche numerato come tale (2.134), che però porta la firma di un senatore, quindi per quanto mi riguarda, a termini di Regolamento, non potrebbe essere presentato. Vorrei capire di cosa si tratta, visto che mi è stato recapitato da un assistente parlamentare: è una riformulazione?

PRESIDENTE. Mi dicono che è la riformulazione di un testo che è già stato presentato.

CASTELLI (LNP). Vorrei solo capire se la Presidenza lo considera una riformulazione, perché in quel caso sarebbe ammissibile, altrimenti sarebbe inammissibile. Vorrebbe dire che né il senatore Brutti, né il Governo, né il relatore sono in grado di presentare un nuovo emendamento.

PRESIDENTE. Lo vedo in questo momento, mi dia almeno il tempo di guardarla, approfitterò degli interventi per farlo. È stato consegnato alla Presidenza in questo momento nei termini di una

riformulazione del testo precedente, comunque mi dia il tempo per esprimere un parere, senatore, glielo darò senz'altro di qui a poco.

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (FI). Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia voterà a favore di questo emendamento che francamente mi meraviglia molto non venga accolto dal relatore e dal Governo, perché si verifica una vicenda strana: un soggetto riesce ad avere l'idoneità, e quindi quel punteggio minimo o più che minimo sufficiente a fargli superare il concorso, in quanto è stato già dichiarato idoneo, con una evenienza negativa derivante dalla circostanza che, ad esempio, per un concorso a 400 posti, ne vengano dichiarati idonei 450.

Gli ultimi 50 in graduatoria come punteggio ottenuto, pur essendo stati dichiarati idonei in quanto hanno superato quel minimo necessario per poter essere dichiarati tali, rimangono assolutamente fuori. A volte si verificano evenienze positive e più fortunate, nel senso che non vengono neppure coperti tutti i posti messi a concorso; altre volte vi è un numero di idonei di gran lunga superiore. Mi chiedo: visto che costoro hanno comunque superato le prove a quel livello ritenuto sufficiente per essere dichiarati idonei e, quindi, per essere assunti in magistratura, perché devono rifare totalmente il concorso e non devono avere almeno l'agevolazione derivante dalla circostanza che possono accedere direttamente alle prove orali, quando, torno a dire, costoro hanno superato sia le prove scritte che le prove orali con un punteggio tale da farli riconoscere idonei e quindi con un'evenienza più favorevole, non farli rientrare nel novero dei magistrati da assumere? Questa chiusura mi sembra assolutamente incomprensibile e punitiva nei confronti di persone che, comunque, hanno già dimostrato di essere all'altezza, sotto il profilo del punteggio, di accedere alla magistratura.

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, credo che sia il senatore Caruso che il senatore Centaro abbiano addotto delle argomentazioni di assoluto buon senso, che non sono nemmeno ascrivibili ad una visione sull'andamento della giurisdizione che possa essere di destra o di sinistra; semplicemente portano avanti un'argomentazione in difesa di quegli aspiranti che hanno superato l'esame e sono stati dichiarati idonei.

Ho già fatto rilevare la circostanza del tutto anomala che a rappresentare il Governo oggi c'è il Ministro, ma credo più che altro in funzione di senatore, visto che il suo voto è fondamentale, e quindi continuo - non me ne voglia il Ministro - a pensare che sulla materia il Governo è rappresentato dal sottosegretario Scotti. Sottosegretario Scotti, lei (l'ho già rilevato più volte e la mia rilevazione prescinde ovviamente dalla sua persona: è un'annotazione di natura politico-istituzionale) non è neanche senatore, è stato paracadutato in questa sede dai magistrati da magistrato; lei è un magistrato a tutti gli effetti ed è stato messo qui per sorvegliare che i senatori non tralignino e che, quindi, portino avanti in maniera assolutamente corretta, dal vostro punto di vista, il testo; tant'è vero che il relatore ha affermato che è stato fatto il massimo possibile con questa maggioranza; sarebbe interessante capire cosa volesse dire.

Ma, sottosegretario Scotti, almeno abbia la bontà, per rispetto all'Aula, di dichiarare perché il Governo si dichiara contrario a questi emendamenti. Accontentatevi della grande vittoria che avete imposto a quest'Aula imponendo i vostri testi, ma almeno non umiliateci; fateci capire perché certe proposte di assoluto buonsenso vengono respinte.

GALLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GALLI (LNP). Signor Presidente, voterò in dissenso dal mio Gruppo astenendomi.

Approfitto anche per intervenire sull'ordine dei lavori: prima erroneamente ho votato in maniera diversa da quanto ho dichiarato, per un errore materiale, ma il mio voto nella votazione precedente sarebbe da registrare come voto di astensione; adesso starò più attento.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.209, sono in dissenso da quanto espresso dal mio Gruppo attraverso l'intervento del presidente Castelli, che peraltro ha spiegato esaustivamente il contenuto dell'emendamento stesso, perché come ritengo che un controllo psico-attitudinale sia non solo indispensabile, ma debba anche essere ripetuto periodicamente nel tempo, così credo che la questione dei concorsi andrebbe integralmente rivista, nel senso che abbiamo registrato in passato, ma anche recentemente, situazioni che hanno dimostrato come l'attuale modalità di selezione dei magistrati sia assolutamente inadeguata.

Alla fine, con un semplice concorso per titoli e per prove, persone da poco laureate, con un'esperienza lavorativa e, diciamo pure, di vita sociale nel suo complesso estremamente limitata, si trovano catapultate in situazioni estremamente delicate e sono nella condizione di poter decidere letteralmente della vita delle persone, degli altri cittadini con risultati che spesso lasciano a desiderare.

Da parte dell'Associazione nazionale magistrati, quindi, non ci dovrebbe essere un atteggiamento come quello che stiamo vedendo in quest'Aula, di imposizione di alcuni punti di vista, fino ad arrivare a scrivere, se non le leggi nel loro complesso, comunque parti importanti delle stesse, come interi articoli o commi; essa dovrebbe invece, con spirito di autocritica e buon senso complessivo, fare ciò che serve al Paese.

Da una parte, quindi, la questione dei concorsi dovrebbe essere profondamente rivista, dall'altra i magistrati dovrebbero essere periodicamente valutati anche dal punto di vista della preparazione didattica. Infatti capita spesso di vedere - posso portarne all'Aula le prove - presidenti di tribunali che emettono sentenze sulla base di leggi che non esistono più; ne ho avuto esperienza personale.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Galli.

GALLI (LNP). Quindi, nella logica di mantenere alta la qualità della magistratura, andrebbero riviste profondamente le modalità degli esami iniziali e andrebbero previsti aggiornamenti e controlli successivi durante la carriera dei magistrati.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.209, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.103 (testo corretto).

DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusio*).

Pregherei i colleghi di evitare, se possibile, le riunioni e le conversazioni, amabili ma disturbanti.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, sembra una grossa contraddizione procedere in questo modo con i lavori. Il relatore, in modo molto stringato, ha sostanzialmente bocciato tutti gli emendamenti che abbiamo cercato di proporre, anche quelli intelligenti, mentre il Governo non ha fatto il minimo sforzo per verificare che alcuni emendamenti, come questo in votazione, si avvicinano addirittura al testo originale del disegno di legge presentato in Senato dal ministro Mastella; ciò vuol dire procedere in modo draconiano, semplificando e correndo per arrivare alla fine dei lavori.

Signor Presidente, ci chiediamo come si possa concepire una legge la quale preveda che, per accedere alla carriera di magistrato, tra i tanti requisiti, basti essere uno studente modello. Nel testo originario, infatti, era scritto che bastava ottenere, in un corso quadriennale in giurisprudenza, una media degli esami di 28 trentesimi oppure un voto di laurea non inferiore a 107 centodescimi per poter vantare i requisiti per iscriversi al concorso in magistratura.

L'emendamento 1.103 compie un passo un po' più significativo, prevedendo che possano essere ammessi al concorso gli studenti che, finito un percorso universitario, riescono ad ottenere il dottorato di ricerca. Si tratta di studenti che lavorano sui testi, approfondiscono materie giuridiche, aiutano perlopiù professori universitari e fanno pubblicazioni, ma nonostante ciò non sono assolutamente considerati. Credo che l'associazione spontanea nata tra i dotti di ricerca (i famosi *PhD*, riconosciuti in tutta Europa e in tutto il mondo) stia facendo anche pressione verso l'ordinamento italiano perché, quando si trovano a lavorare in una pubblica amministrazione, si riconosca a questo titolo (che magari è costato anni di sacrifici) un significato o una valutazione.

Ma andiamo avanti. Perché non si possono ammettere o con quale motivazione si può escludere chi già ha ottenuto l'abilitazione alla professione forense che potrebbe, pertanto, esercitare la professione di avvocato, *ergo* ha superato le Forche caudine di un esame per nulla semplice o che almeno - come il capogruppo Castelli ricordava - in una parte di Paese è un po' più rigido in un'altra parte del territorio un tantino meno e che, comunque, conferisce un'abilitazione? Perché non poteva essere inserito questo emendamento come un emendamento intelligente?

Arriviamo all'ultima delle tre questioni sollevate da questo emendamento: le funzioni direttive. Mi riferisco a personale della pubblica amministrazione laureato in discipline giuridiche che, avendo fatto corsi, riveste delle funzioni direttive e lavora in una pubblica amministrazione da un certo periodo di tempo. Uno dei danni maggiori che provocano i magistrati giovani è derivante non da colpa propria, ma dal non poter permettersi di avere la scienza infusa e di conoscere l'universo mondo, tutte le discipline e tutte le materie che vengono loro sottoposte e soprattutto una: l'imponente macchina della pubblica amministrazione.

Ricordo le prime nomine dei giudici di pace o dei conciliatori che venivano nominati nell'ambito della pubblica amministrazione proprio perché molto spesso la grande conoscenza del diritto amministrativo e dell'operare della pubblica amministrazione veniva considerato sufficiente a conferire una qualifica di arbitro, seppur in quel caso onorario. Guardate, è già stato detto che alla fine i giudici non decideranno più nulla, saranno costretti, ogni qual volta si troveranno di fronte a casi determinati e a materie particolarmente ostiche, tra le quali la conoscenza della pubblica amministrazione, a nominare consulenti d'ufficio. Qua la questione non è solo di costi e di nomine, ma relativa al fatto che viene delegata la risoluzione di vertenze relative ad aspetti sostanzialmente tecnici a personale non appartenente alla magistratura per l'impossibilità di conoscere da parte del magistrato.

C'è addirittura una corrente di pensiero che va contro la gradualità della carriera dei magistrati, perché un giovane magistrato impreparato al primo livello della magistratura, nella veste non schermata di giudice monocratico, che non ha possibilità di fuga, che deve decidere in ogni caso, può provocare tali danni alla resa di giustizia popolare da suggerire che l'ingresso non sia come giudice monocratico di primo grado, ma addirittura come una parificata posizione di consigliere d'appello perché quantomeno in una corte, seppur a livello superiore, è protetto e può espletare una funzione marginale, non centrale e con una copertura; si tratterebbe di una specie di tirocinio magistraturale. Purtroppo si arriva, invece, a quel livello dopo svariati anni di carriera nella pubblica amministrazione.

Rivolgendomi al ministro Mastella o al sottosegretario Scotti, sottolineo che quello che si propone con questi emendamenti, che tendono a modificare in senso ragionevole, in questo caso, l'ordinamento giudiziario, non corrisponde ad interessi diretti della Lega; probabilmente non corrisponde neanche ad interessi diretti dell'Unione, perché è interesse del Paese avere una magistratura più preparata, qualificata e che possa commettere minori errori possibili. Pertanto, non si capisce perché si rigettino, peraltro non motivandone il perché, suggerimenti più che logici e più che razionali.

GALLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola per tre minuti.

GALLI (LNP). Signor Presidente, negli interventi in dissenso precedenti, lei ha stabilito in tre minuti il tempo dell'intervento, però, dall'articolo 109, comma 2, parrebbe di capire che, in realtà, quando non vi è contingentamento e non si tratta di un decreto-legge o di altro provvedimento a scadenza, dovrebbero essere dieci i minuti a disposizione per gli interventi in dissenso. Pertanto, vorrei chiedere se sono tre o dieci, perché so che in passato sono stati limitati in tre minuti per quella motivazione.

PRESIDENTE. Senatore Galli, l'abbiamo stabilito dall'inizio della legislatura come norma consuetudinaria. Conosco anch'io il Regolamento, come lei ha detto. L'abbiamo stabilito come norma viva di quest'Aula.

GALLI (LNP). Questo potrebbe cambiare l'economia dei lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non cambia molto, senatore, le assicuro.

GALLI (LNP). Cento per tre fa trecento, mentre cento per dieci fa mille. Quindi, vi è una certa differenza.

PRESIDENTE. Lo so; lei è bravo in matematica, io un po' meno.

GALLI (LNP). Settecento minuti sono un po' più di undici ore. Le assicuro, quindi, che fa una certa differenza.

PRESIDENTE. Va bene.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori perché la sua affermazione mi ha un pochino sorpreso. Non so se il suo sia un *pluralis modestiae* o un *pluralis maiestatis* perché, per quanto mi riguarda, non credo si riferisca a nessun organismo di natura collegiale perché non ricordo - sono stato a quasi tutte le Conferenze dei Capigruppo - che si sia raggiunto un *gentlemen agreement* di questa natura. Il fatto che il *fair play* dell'opposizione abbia consentito questa consuetudine, non vuol dire che ciò diventi una sorta di Regolamento materiale. Quindi, almeno per quanto riguarda i colleghi del mio Gruppo, nel caso essi volessero articolare più compiutamente i propri interventi, la pregherei di attenersi al Regolamento, atteso che una norma di questo genere, a cui lei si è richiamato, può essere viva solo in caso di accordo anche di chi la subisce. Se però il senatore Galli o qualsiasi altro mio collega - parlo ovviamente per il mio Gruppo - chiedono maggior tempo sono costretto a sollecitarla in tal senso.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, per quanto riguarda la convenzione vissuta in quest'Aula da quasi l'inizio della legislatura è vero, come lei ha detto, che non abbiamo mai fatto riferimento a ciò nella Conferenza dei Capigruppo. Ma è altrettanto vero che da lungo tempo in quest'Aula, quindi con il silenzio-assenso anche del Gruppo che lei presiede, abbiamo adottato questa prassi, della quale io in questo momento, ma anche altri Vice presidenti si sono avvalsi, utilizzando, tra l'altro, una norma regolamentare, prevista esattamente dall'articolo 84, che conferisce alla Presidenza del Senato la facoltà di armonizzare i lavori dell'Assemblea in relazione ai tempi più o meno elastici che ci siamo dati e che abbiamo convenuto per quanto riguarda il percorso d'Aula di questo provvedimento.

Converrà, senatore Castelli, che questa facoltà è propria della Presidenza, che la utilizzerà nel modo più elastico possibile per venire incontro alle esigenze dei Gruppi, anche di quei colleghi ovviamente che si pronunciano in dissenso, preservando però l'obiettivo che nella Conferenza dei Capigruppo ci siamo dati di approvare il provvedimento entro la settimana, anche andando ad

un'eventuale seduta sabato mattina. In questo senso intendo agire, quindi nel pieno rispetto sia del Regolamento sia delle prerogative dei singoli parlamentari, come dei Gruppi.

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, credo che la consuetudine che si è creata all'interno di quest'Aula non sia voluta, ma legata al fatto che la stragrande maggioranza dei provvedimenti che qui abbiamo esaminato o avevano una scadenza o erano stati soggetti ad un'armonizzazione dei tempi, situazione nella quale è prevista una riduzione dei tempi di intervento in dissenso. Qui non siamo in presenza né di un provvedimento con una scadenza, né di un provvedimento armonizzato. Proprio quest'oggi si è svolta in Conferenza dei Capigruppo una discussione per decidere se domani si dovesse eventualmente procedere a tale armonizzazione, eventualità alla quale ci siamo dichiarati peraltro contrari.

Quindi, in questo momento siamo di fronte ad una discussione senza limiti, né di durata né di scadenza. Ritengo pertanto che in questo caso i dieci minuti da Regolamento siano da rispettare.

PRESIDENTE. No, senatore Calderoli, perché questa mattina nella Conferenza dei Capigruppo, in realtà, con il consenso di tutti, abbiamo previsto un'armonizzazione complessiva dei tempi per l'approvazione di questo provvedimento nella settimana in corso, stabilendo di impiegare, al massimo, la giornata di sabato mattina per l'approvazione finale.

È evidente che, per perseguire questo obiettivo, presupponendo che ci sia - e ci sarà - una notevole opposizione da una parte dei rappresentanti dell'opposizione e anche delle dichiarazioni in dissenso, si debba pervenire ad un equilibrio tra le possibilità e le facoltà dei Gruppi parlamentari e dei singoli senatori e senatrici di intervenire anche in dissenso su tutto il provvedimento. Quindi, un minimo di armonizzazione, prevista già dalla fase iniziale, mi sembra necessaria.

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, cedo alla violenza, però, se il Presidente del Senato ha detto che avremmo valutato domani eventuali modalità di armonizzazione, (alle quali ci siamo preventivamente dichiarati contrari), credo che tale armonizzazione non sia ancora intervenuta. Se però al posto di far parlare il senatore Galli per dieci minuti, si vuole far parlare sei senatori per tre minuti, alla fine, non so chi "ci smena".

PRESIDENTE. No, senatore Calderoli, a parte il fatto che tutti i senatori hanno il diritto di parlare eventualmente anche in dissenso rispetto al loro Gruppo, io questo diritto lo devo comunque preservare e lei sa bene che questa mattina la questione della verifica in sede di Conferenza dei Capigruppo per domani mattina sull'andamento dei nostri lavori era dovuta non alla questione sollevata dal collega Galli e dal collega Castelli, ma ad un'eventuale nuova iniziativa da parte del Governo, che sembrava essere entrata in campo.

CARRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Signor Presidente, vorrei chiedere al senatore Castelli di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 1.103 (testo corretto), richiedendo nel contempo a lei la votazione a scrutinio simultaneo dello stesso.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.103 (testo corretto), presentato dai senatori Castelli e Carrara.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.104.

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (FI). Signor Presidente, questo emendamento si propone di consentire la somma degli anni trascorsi nella pubblica amministrazione a coloro che vogliono accedere al concorso. È prevista una quota separata per coloro che sono laureati in legge, che abbiano un certo livello di qualifica dirigenziale e abbiano conseguito un certo numero di anni di servizio nelle funzioni svolte all'interno della pubblica amministrazione: mi chiedo per quale motivo non si possano sommare gli anni svolti in rami diversi della pubblica amministrazione. Per esempio, se si è stati nell'Amministrazione dell'interno per due anni e si è poi passati per tre anni nell'Amministrazione della giustizia e si richiede un totale di cinque anni trascorsi nella pubblica amministrazione, non si capisce perché costoro debbano aspettare di maturare i cinque anni, per esempio presso l'Amministrazione della giustizia o altrove per poter disporre di questa via privilegiata al concorso. Non si sta chiedendo nulla di particolare o accessi privilegiati, ma semplicemente di conteggiare gli anni trascorsi in rami diversi della pubblica amministrazione ai fini di quella sommatoria finale.

DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, siamo in fase di votazione di un emendamento che ripropone sempre la medesima questione che, sostanzialmente, non si vuole né affrontare né considerare. Infatti, si elencano tutta una serie di figure, qualifiche e requisiti, alcuni dei quali certamente dimenticheremmo, anche ponendone cento. Questo emendamento, come anche il precedente, evidenzia come siano state dimenticate situazioni oggettivamente stridenti a causa di questa volontà rigorosa di determinare qualifiche e figure professionali.

Il Governo rifiuta, addirittura, di ammettere che forse ha sbagliato o che, meglio ancora, non ha neanche guardato il testo licenziato dalla Commissione, che si dissocia dal testo depositato dal ministro Mastella. In fondo, gli emendamenti venivano incontro al Ministro, sostenendo quelle tesi iniziali che, allargando le maglie, consentivano probabilmente a più figure professionali l'accesso al concorso in magistratura. Sono stati ignorati coloro che lavorano da anni e anni come ricercatori all'interno delle università, come se ciò non avesse valore alcuno; come se il superamento di una prova quale il dottorato di ricerca non esistesse; come se il superamento di un esame di abilitazione alla carriera forense non contasse assolutamente niente.

Forse il testo è stato leggermente migliorato rispetto alla stesura originaria perché, allargando eccessivamente le maglie e andando a pescare nelle università, in mancanza di titoli o abilitazioni e in presenza solo di una laurea, magari conseguita con punteggio ragionevole, qualificante e meritorio, si andava ad aprire una forbice infinita.

Faccio l'esempio di un professore napoletano, calabrese o siciliano, al quale si riferisca di verifiche oggettive, compiute sul grado di preparazione degli studenti in uscita dall'università - laureandi e laureati - e dai risultati dalle quali emerge che il livello di preparazione effettivo non corrisponde al punteggio di laurea conseguito.

La risposta unanime dei docenti meridionali, e non si tratta né di razzismo né di discriminazione, è che il Sud offre meno opportunità lavorative ai giovani e che per colmare il *gap* territoriale che li penalizza sotto il profilo occupazionale i docenti sono costretti, dalla maturità in poi, ad offrire agli studenti un premio in termini di valutazione comparativa scolastica, consentendo loro un recupero al momento dell'accesso ad un concorso nella pubblica amministrazione, dove quel punteggio riveste un certo significato e un certo valore.

La risposta alla domanda, quindi, è che sul mercato sono mandati ragazzi completamente impreparati, promuovendo a carriere importanti figure professionali non in grado di svolgere la professione, in questo caso quella giuridica.

Quali magistrati o avvocati potremo avere se regaliamo lauree *in abundantiam* e, poi, in termini di selezione lasciamo procedere ragazzi che, oggettivamente, non sono migliori di tanti altri? La risposta a questa ultima domanda è che ciò non rappresenta un problema, in quanto tali giovani diventeranno sì avvocati ma poi sarà il mercato ad operare una selezione. Quindi, buttiamoli pure sul mercato, tanto poi la vita deciderà per loro.

A noi sembra un modo di procedere non molto razionale e a questo proposito da parte nostra ci sono state delle sollevazioni, abbiamo cioè fatto una serie di valutazioni. Indubbiamente Ceppaloni non è a ridosso del Brennero, ma il Ministro tornava a riproporre la valutazione oggettiva, cioè quella conseguita con il punteggio di laurea. Non c'è dubbio che così avrebbe favorito nell'accesso alla carriera magistratuale studenti che provenivano da università dove tale valutazione era tenuta con un margine di valutazione migliore.

Il Ministro però ha dovuto accettare che la Commissione eliminasse l'inserimento di questo requisito; tuttavia, visto che cancellando questa previsione le maglie diventavano strette, si è dimenticato di inserire tutte quelle qualifiche, le posizioni, come le abilitazioni riconosciute dallo Stato, che così non contano più niente. Si verrà quindi, magari in un secondo tempo, a parlare di fuga di cervelli, infatti abbiamo sentito alcuni Ministri affermare che in Italia non si riesce a far conseguire una laurea bene e a preparare i ragazzi per inserirli in un circuito affinché rendano al Paese che li ha preparati. Non c'è dubbio che se ai dottori di ricerca non consentiamo neanche di accedere ad una carriera magistratuale faranno fortuna dove vorranno, mi auguro però che poi non si venga a piangere su un'altra materia sempre in quest'Aula.

GALLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GALLI (LNP). Signor Presidente, intervengo in dissenso dal mio Gruppo perché, pur condividendo molte delle osservazioni del senatore Divina, non posso essere completamente d'accordo con la *ratio* dell'emendamento.

Vorrei iniziare il mio intervento con una minima introduzione rispetto a quanto detto in precedenza. Capisco che si possa armonizzare tutto ciò che si vuole e che si possano fare ragionamenti di buon senso in tutte le direzioni. Ricordo però che in un Parlamento dove si approvano le leggi io rappresento una parte del Paese che evidentemente è in dissenso con chi rappresenta coloro i quali hanno dato il voto a chi governa; la parte del Paese che rappresento in questo momento considera questa legge profondamente ingiusta, pertanto, all'interno dei Regolamenti parlamentari e delle regole democratiche, credo che sia mio diritto esercitare tutte le facoltà in mio possesso per cercare di ostacolare l'approvazione di questa legge. Lo dico senza supponenza, né presunzione, tuttavia reputo che, rimanendo all'interno della regolare battaglia parlamentare che altri colleghi, attualmente in maggioranza, conducono magistralmente quando sono all'opposizione, allo stesso modo ciò vada anche concesso alla parte che in questo momento, transitoriamente, si trova all'opposizione.

Per quanto concerne l'emendamento 1.104, visto che stiamo affrontando la tematica dei concorsi, riprendo quanto stavo dicendo sull'emendamento precedente. La magistratura evidentemente non ha la capacità di fare autocritica, ma noi, che dovremmo approvare leggi, anche nel campo della giustizia, indipendentemente dall'Associazione nazionale magistrati, ma come rappresentanti del popolo, portando cioè gli interessi non di una categoria ma della maggioranza della cittadinanza, su tale materia dovremmo fare un po' di riflessione.

È infatti evidente che, come hanno già riportato i miei colleghi, ma anche stando agli esempi che vediamo quotidianamente di cui potremmo riferire migliaia di casi, qualcosa non funziona nell'immissione in ruolo dei magistrati, perché chiaramente certe situazioni che si vengono a creare dipendono anche dal tipo di preparazione che consente a queste persone di diventare magistrati.

PRESIDENTE. Senatore, deve concludere.

GALLI (LNP). Quindi, sono tre i minuti a disposizione. Prendo atto della sua sensibilità democratica, visto che ha anche fatto un'eccezione.

PRESIDENTE. Ho una sensibilità democratica uguale alla sua.

GALLI (LNP). Pensavo che la parte scissa fosse più democratica di quella non scissa. Mi restano novantanove emendamenti, quindi terminerò il mio ragionamento successivamente.

POLLEDRI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, anch'io annuncio il mio voto di astensione: per simpatia, lo devo confessare; è un voto di simpatia perché ho assistito ad un dibattito sofferto, con un certo *pathos* in questa riforma della giustizia.

Vede, signor Presidente, lo dico con una certa ironia, perché uno dei punti dell'Ulivo - qualificante - era rendere veramente qualcosa in più rispetto al centro-destra. E allora, vedo uno stato di sofferenza: un contatto tra le manifestazioni calde dell'Associazione nazionale magistrati e la sofferenza del ministro Mastella, che è dimagrito per quest'opera importante e che abbiamo visto accalorato nella discussione precedente (un discorso svolto in modo semplice, lineare, che ha coinvolto la popolazione locale in un sussulto, signor Presidente).

È per questo che il mio voto di astensione arriva in un momento - proprio così - di sofferenza, avendo inoltre simpatia per il ministro Mastella, perché occupa - non dico militarmente, ma grazie al suo grosso peso - il posto del presidente Prodi.

Allora, questa simpatia, dall'inizio della discussione, mi porta con umiltà, ma anche con molta determinazione, a rinnovare il mio voto di astensione, che è - lo ribadisco - un voto di simpatia. Purtroppo, devo dire che forse il dibattito non ha appassionato molto quest'Aula, perché, alla fine, invece della riforma mi sembra si sia partorito un topolino, che ha scontentato i magistrati, gli avvocati e la parte riformista.

Ci si accalora forse di più per le regole del Partito Democratico, ma della giustizia - che è importante, signor Presidente, per carità - vogliamo parlare con un po' più di sentimento? (*Applausi dei senatori Biondi e Rebuzzi*).

FRANCO Paolo (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FRANCO Paolo (LNP). Signor Presidente, vedo che i microfoni in questi banchi evidentemente sono usati in maniera abbastanza rilevante, perché hanno qualche problema. Comunque, voglio brevemente giustificare il mio voto di astensione, in dissenso da quanto illustrato dal senatore Divina, che invece, rispetto all'emendamento a firma Centaro ed altri, ha dichiarato ovviamente il proprio voto favorevole.

L'emendamento in questione, infatti, cassa sostanzialmente una parte del capoverso 1 della lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 1, in particolare quella che, per l'ammissione al concorso per esami, si riferisce alle anzianità eventualmente maturate in più categorie fra quelle previste: tutta questa parte, con l'emendamento in esame, verrebbe soppressa.

Nutro alcuni dubbi su questa proposta perché il fatto che si tenga conto o meno della cumulabilità delle anzianità di servizio maturate in più categorie fra quelle previste potrebbe rappresentare, a mio avviso, un *vulnus* ed un errore in questo passaggio fondamentale in cui si determinano i soggetti ammessi all'esame.

Dobbiamo riflettere attentamente prima di prendere una decisione che vada nel senso auspicato dai proponenti dell'emendamento, poiché quanto viene cassato - e che così non farebbe più parte del decreto legislativo così come è stato pensato - consentirebbe ad una platea più ampia e vasta di partecipare a questi esami.

Credo sia davvero assolutamente necessario che l'Aula rifletta su questo aspetto. Io porto la mia personale riflessione e astenendomi esprimerò un voto diverso da quello del mio Gruppo.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Prima sono intervenuto con grande *fair play* e con toni sommessi, perché ritengo che quest'Aula lo meriti. Forse, però, il mio tono è stato troppo sommesso e non sono riuscito a spiegare esattamente il mio pensiero. Il solerte dottor Castiglia, come suo dovere, le ha fatto notare quell'articolo del Regolamento - peraltro ben noto a tutti - in base al quale il Presidente di turno è autorizzato ad armonizzare i lavori dell'Aula: ma è evidente che ciò non significa che il Presidente di turno sia autorizzato ad interpretare il Regolamento come gli pare e piace.

Tuttavia, noto che lei insiste pervicacemente. Sarò quindi più chiaro, in modo che il mio pensiero le giunga inequivocabilmente: lei non ha diritto a coartare il Regolamento. È del tutto evidente che la sua facoltà di interrompere i colleghi vale se siamo d'accordo, ma non vale se non siamo d'accordo: su questo non vi è il minimo dubbio.

Quindi, la prego, signor Presidente, di non interrompere i miei colleghi *ad libitum*, perché il Regolamento parla chiaro e sicuramente il suo potere di armonizzazione non può certo valicare quanto previsto dal Regolamento. (*Applausi dai Gruppi LNP e FI*).

LEONI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

LEONI (LNP). Anch'io, signor Presidente, voterò in dissenso dal mio Gruppo e colgo l'occasione, però, per invitare anche gli amici a farlo. Vedo che i colleghi del mio Gruppo sono entrati nel merito della situazione della magistratura. Io invece ritengo che, come una automobile, la si può apprezzare o no solo dopo averla sottoposta a prova o a collaudo.

Io la magistratura, cari amici, l'ho provata da subito e sulla mia pelle, tanto che ne porto ancora le conseguenze, per così dire. Appena diventato consigliere comunale per il mio movimento - sono stato il primo, lo voglio ricordare, correva l'anno 1985- dopo il primo Consiglio comunale, sono stato chiamato da un magistrato di Varese a rendere conto delle dichiarazioni fatte in Consiglio comunale.

Mi ero limitato a dire che volevo che il Consiglio comunale si dotasse un nuovo Regolamento per l'assegnazione delle case popolari, prevedendo che venissero assegnate prima ai residenti invece che in modo indiscriminato. Il magistrato pensò bene di chiamarmi per farmi capire che le case popolari venivano assegnate in base ad una legge dello Stato e che spronando il Consiglio comunale di Varese ad abbandonare l'assegnazione di case popolari secondo un criterio che ritenevo superato, io andavo contro le leggi dello Stato. La cosa non è poi finita lì, perché il magistrato, per manifestazione di idee illegali, aveva pensato bene di iscrivermi nel registro degli indagati.

Sulla base di queste situazioni che continuiamo a vivere, sarebbe bene svolgere delle forti riflessioni sui lavori e sul comportamento dei magistrati. Devo anche ricordare che il mio segretario federale, onorevole Bossi, sta pagando ancora oggi, con una ritenuta sulla propria indennità parlamentare, un risarcimento per aver espresso delle opinioni chiare contro il magistrato che opera nel tribunale di Varese.

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore Leoni.

LEONI (LNP). Dunque, proseguirò l'esposizione nel corso della votazione del prossimo emendamento. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

VALENTINO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO (AN). Signor Presidente, trovo di assoluta ragionevolezza l'emendamento 1.104, di cui è primo firmatario il senatore Centaro e assolutamente coerente poi con lo spirito della riforma che stiamo discutendo.

Si sta introducendo il concorso di secondo grado, per cui si avverte l'esigenza che colui che accede alla magistratura abbia maturato altre esperienze di lavoro, sia dunque in grado di affrontare le responsabilità e l'impegno di una funzione così complessa forte di una esperienza che si è radicata in una serie di attività pregresse, di cui viene fatta espressa menzione, tutte attività naturalmente connesse.

Trovo veramente singolare che, a fronte di questa esigenza di eterogeneità delle esperienze come prodromo dell'accesso in magistratura, non si voglia escludere tutta quella attività ulteriore che nell'ambito dell'amministrazione si sia realizzata, sia pure in contesti diversi.

Trovo assolutamente irragionevole e confligente con lo spirito della norma proprio l'impianto che si legge nel disegno di legge del quale discutiamo, mentre mi sembra logico l'emendamento che espunge queste considerazioni che tendono ad escludere che proprio l'esperienza e la maturazione possano essere condizione di apprezzamento ulteriore. Francamente resto assolutamente perplesso. Se, dopo aver vinto i relativi concorsi, maturo una serie di esperienze nell'ambito della pubblica amministrazione, francamente non riesco a capire la ragione per la quale non si debba sommare ai fini dell'anzianità utile al concorso questo bagaglio di cognizioni acquisite nel corso dell'attività.

Credo che l'Aula, senza turbare e senza stravolgere l'impianto del disegno di legge, ma in assoluta coerenza con il suo spirito, potrebbe, una volta tanto, assumere un atteggiamento difforme rispetto a quello che il relatore e il Governo le hanno rassegnato e votare favorevolmente l'emendamento. *(Applausi dai Gruppi AN e LNP).*

CENTARO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.104, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

MORANDO (Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (Ulivo). Signor Presidente, vorrei pregare i senatori Segretari di controllare che alle dichiarazioni di voto in dissenso seguano voti in dissenso rispetto al Gruppo, perché poco fa non è accaduto per almeno due dichiaranti voto in dissenso.

PRESIDENTE. Per una volta è accaduto senz'altro ed è stato anche confessato dal senatore Galli, che aveva detto però di aver sbagliato. Non so di altri casi.

GALLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLI (LNP). Signor Presidente, sono d'accordo anch'io con il collega Morando, a patto che lo si faccia anche in occasioni più importanti di quella di oggi, come si è visto qualche settimana fa, quando autorevoli colleghi dell'attuale maggioranza sono intervenuti affermando che avrebbero votato in un certo modo e poi, durante votazioni particolarmente critiche, hanno votato in maniera esattamente diversa.

Quindi, la coerenza va bene, ma per tutti.

LEONI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONI (LNP). Il collega Morando non faccia lo spione e vada a controllare come stanno le cose.

PRESIDENTE. No, senatore Leoni, non è questo il caso.

LEONI (LNP). Ho detto che mi astenevo e il mio voto è di astensione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.105.

PALMA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI). Signor Presidente, mi spiace che non sia presente il ministro Mastella, ma la stessa domanda potrei rivolgerla al sottosegretario Scotti, stante l'identica provenienza geografica. C'è una vecchia commedia di Eduardo De Filippo, «Natale in casa Cupiello», che aveva come *leitmotiv* il papà che chiedeva al figlio: «Peppiniè, ma ti piace 'o presepe?» E Peppiniello tutte le volte rispondeva di no.

Ricordo questo episodio perché oggettivamente, al di là dell'omonimia, il relatore ha detto di no a tutti gli emendamenti. Ora, siccome, a differenza del Peppiniello di «Natale in casa Cupiello», immagino che non vi sia un conflitto generazionale figlio-padre, né - a dire la verità - riesco a intravedere un conflitto politico su emendamenti assolutamente tecnici, rimango perplesso. Provo pertanto, con molta modestia e tranquillità, a cercare di stimolare il relatore e, se del caso, anche il Governo a darci un minimo di motivazione rispetto a taluni dinieghi.

Ove mai l'emendamento 1.105 dovesse essere approvato, vi assicuro che non comporterà alcuno sconquasso politico. Nella sostanza, i docenti universitari potranno fare tranquillamente il concorso in magistratura, come già è previsto nell'emendamento che si vuole emendare.

Qual è il problema? Davvero vorrei avere delle spiegazioni. Noi abbiamo una serie di categorie individuate come idonee a sostenere il concorso in magistratura. Due di queste escono positivamente dalle scuole di specializzazione, sia quelle per le professioni legali, sia quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162.

Un'altra categoria è quella degli avvocati, ossia professionisti che hanno compiuto due anni di pratica forense e poi hanno superato un concorso - si badi bene - con tre prove scritte (diritto penale, diritto civile, procedura penale e civile) e, in più, una serie di esami orali su materie assolutamente similari a quelle del concorso in magistratura.

Vi sono inoltre i funzionari dello Stato, i quali hanno superato anch'essi un concorso. Sicuramente agli esami scritti hanno sostenuto diritto civile e diritto amministrativo; hanno poi affrontato le materie orali e, nei cinque anni di loro attività, immagino si siano impraticabili del diritto amministrativo. Quindi, dopo cinque anni di servizio, essi possono partecipare al concorso in magistratura.

Rara avis, insieme ad un'altra di cui all'emendamento successivo, è la categoria dei docenti. Che cosa si chiede di cambiare? In modo esattamente speculare a quanto è già previsto per i concorsi per la magistratura amministrativa e contabile, si chiede di introdurre la seguente formula: il personale docente in materie giuridiche con cinque anni di servizio. Né più né meno. È irragionevole questa proposta? Credo che essa sicuramente non lo sia.

Davvero non riesco a comprendere perché si richiedono cinque anni di servizio nei confronti di un funzionario dello Stato, che ha superato un concorso pubblico nella stragrande maggioranza dei casi con materie identiche a quello in magistratura, mentre i cinque anni non si richiedono per i docenti in materie giuridiche. Ma non solo.

Il docente in materia giuridica - immagino si stia parlando dei ricercatori - è un soggetto che ha pubblicato qualche articolo ed ha superato l'esame per diventare ricercatore. Ma ciò, scusate, vale anche per i ricercatori di diritto cinese, di storia di diritto dell'Oriente mediterraneo o di filosofia del diritto, ossia sostanzialmente di tutte quelle materie che sono importantissime nella creazione della cultura di un giovane, ma che con il concorso in magistratura non c'entrano assolutamente nulla?

Siccome credo che possiamo essere d'accordo in ordine al fatto che questa norma non sia sconvolgente sotto il profilo politico, ma tenda semplicemente a stabilire delle forme di equità, vorrei capire dal relatore la ragione per la quale ai docenti in materie giuridiche, qualunque esse siano (anche quelle che con il concorso in magistratura non c'entrano assolutamente niente), che non fanno evidentemente concorsi simili a quello dei funzionari pubblici, non si richiede quel minimo di requisito di cinque anni.

Vi dico un'altra cosa: prima avete bocciato un emendamento del senatore Centaro, che chiedeva di cumulare gli anni d'esperienza passati nelle varie categorie. Probabilmente lo avete fatto perché ritenete non cumulabili gli anni, perché ritenete che l'esperienza in una determinata attività debba essere compiuta e sicuramente non è compiuta, secondo quella che è la vostra costruzione, una attività di due anni come funzionario dello Stato invece di cinque. E allora spiegatemi qual è l'esperienza che matura un docente in materie giuridiche il giorno dopo che ha vinto il relativo concorso e solo per questo può fare il concorso in magistratura senza quegli anni di fatica e di lavoro che vengono richiesti a tutte le altre categorie. Ove mai i colleghi, signor Presidente, volessero concedermi il supporto, chiedo il voto elettronico.

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, desidero fare un intervento correttivo di tipo artistico-formale. Non appartengo certo all'etnia del collega Palma, però credo che Luca Cupiello chiamasse il figlio Ninnillo, non Peppiniello: per la storia deve rimanere agli atti. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

PRESIDENTE. La ringrazio della precisazione, perché in effetti ha ragione lei. *(Il senatore Galli fa cenno di voler intervenire).*

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 1.105, ammesso che ci arriveremo, desidero fare una precisazione di carattere regolamentare in relazione a quanto è stato detto, poco fa, dal senatore Castelli e da altri colleghi della Lega, che hanno usato espressioni piuttosto forti a proposito della conduzione della Presidenza e dell'Aula da parte del sottoscritto in questa fase della seduta.

Senatore Castelli, vorrei farle notare innanzitutto che nella Conferenza dei Capigruppo nessuno, compreso lei, quindi, ha obiettato alla definizione del calendario che qui è stato proposto dal Presidente, che prevede la conclusione di questo provvedimento nella settimana in corso, cioè sino ad arrivare - lo ripeto per la terza volta - a sabato mattina. Dopo di che la Presidenza si è avvalsa del Regolamento del Senato che, all'articolo 84, recita: «Se non ha avuto luogo l'organizzazione della discussione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 55, il Presidente provvede ad armonizzare i tempi degli interventi con i termini del calendario».

All'articolo 55, al comma 5, si dice, caro senatore Castelli, che «la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari determina di norma il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo, stabilendo altresì la data entro cui gli argomenti iscritti nel calendario debbono essere posti in votazione». Di norma, quindi, noi stiamo già facendo un'eccezione, perché i tempi per ciascun Gruppo non sono stati definiti, ma è stato definito il tempo di conclusione del provvedimento.

Pertanto, senatore Castelli, io non ho né usato violenza, né forzato il Regolamento, ma l'ho, al contrario, applicato alla lettera, rispettando alla lettera la decisione della Conferenza dei Capigruppo. Mi dispiace doverle rispondere in questi termini, ma questo è quello che ho fatto, rispettando peraltro le decisioni e le scelte di carattere politico che il Gruppo della Lega e i suoi

singoli componenti intendono fare nel merito del provvedimento che stiamo discutendo e quindi votando, di conseguenza, rispetto a queste scelte.

Senatore Galli, adesso può intervenire.

GALLI (LNP). Presidente, siccome il mio intervento è su tutt'altra questione, credo sia opportuno finire prima questo ragionamento.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. È evidente che non voteremo più l'emendamento 1.105, essendo trascorsa l'ora che avevamo stabilito. Comunque, senatore Castelli, ha facoltà di intervenire.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, se mi concede una replica, perché la logica aristotelica vale per tutti. Lei mi conferma la giustezza dei miei ragionamenti, perché lo ha dichiarato lei che, di norma, i tempi vengono contingentati. Siccome in questo caso siamo fuori dalla norma, i tempi non vengono contingentati. Questa è la prima questione.

PRESIDENTE. Sì, ma si è determinato il tempo dell'approvazione del provvedimento, presidente Castelli.

CASTELLI (LNP). Mi scusi, io non l'ho interrotta. Sì, comunque i tempi non sono contingentati. Non essendo contingentati i tempi, scatta la norma del Regolamento per la quale anche chi parla in dissenso ha diritto a dieci minuti.

Sulla questione dei tempi...

PRESIDENTE. Ma no!

CASTELLI (LNP). Come no?

PRESIDENTE. No, perché il Presidente deve armonizzare i tempi del dibattito.

CASTELLI (LNP). Scusi, se lei mi lascia finire, io non l'ho interrotta.

PRESIDENTE. Chiedo scusa.

CASTELLI (LNP). È vero che abbiamo stabilito che si voterà entro sabato, per cui, se fosse sabato mattina, lei avrebbe tutte le ragioni per armonizzare i tempi; siccome siamo a martedì, credo che il nostro Gruppo abbia tutto il diritto di modulare i propri interventi come meglio crede, visto che siamo fuori dalla norma. Quindi, il fatto che lei cominci ad armonizzare il martedì, mi scusi, è eccessivo, Presidente. Dunque, sostengo che ho ragione io. Se fosse sabato la cosa sarebbe diversa, ma siamo ben lontani dal sabato: d'altro canto, potremmo decidere, dopo gli interventi che abbiamo fatto stasera, di non parlare più, al che voteremmo il provvedimento domani sera e non sabato. Lei non può interferire sulle decisioni autonome di un Gruppo, su come noi vogliamo modulare gli interventi.

La seconda questione che tengo a sottolineare è che, se lei ha inteso male me ne scuso, non volevo assolutamente mancarle di rispetto; questo sia ben chiaro.

PRESIDENTE. Colleghi, data l'ora rinvio, il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Omissis

La seduta è tolta (ore 20,13).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Riforma dell'ordinamento giudiziario ([1447](#))

PROPOSTA DI NON PASSARE ALL'ESAME DEGLI ARTICOLI

NP1

CASTELLI

Respinta

Il Senato,

premesso che:

il testo del disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, attualmente all'esame dell'Aula, non sembra contribuire in alcun modo al principale problema che affligge la giustizia in Italia che consiste nella durata eccessiva dei processi, con ripercussioni gravissime a carico dei cittadini e della stessa società civile;

il sistema di valutazione dei magistrati prefigurato dalla riforma in discussione determina una sempre maggiore dipendenza di questi ultimi dal CSM, al punto tale da compromettere la loro indipendenza, garantita dalla Costituzione,

delibera ex articolo 96 del Regolamento del Senato di non procedere all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1447.

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Modifiche al capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

1. Alla rubrica del capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la parola: «uditore» è sostituita dalla seguente: «tirocinio».

2. L'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - (Concorso per magistrato ordinario). - 1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.

2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, e in una prova orale.

3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo.

4. La prova orale verte su:

- a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
- b) procedura civile;
- c) diritto penale;
- d) procedura penale;
- e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
- f) diritto commerciale e fallimentare;
- g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- h) diritto comunitario;
- i) diritto internazionale pubblico e privato;
- l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
- m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che

ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da *a*) a *l*), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centoventi punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo".

6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

7. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera *m*), del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego».

3. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti per l'ammissione al concorso per esami»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi:

a) i magistrati amministrativi e contabili;

b) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

c) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

d) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

f) gli avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

g) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

i) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

j) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.»;

c) al comma 2:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino le seguenti condizioni:»

2) dopo la lettera *b*), sono inserite le seguenti:

«*b-bis*) essere di condotta incensurabile;

b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda; ».

d) il comma 3 è abrogato.

4. All'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il concorso per esami di cui all'articolo 1 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale è bandito il concorso.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove.».

5. All'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «al concorso per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «al concorso per esami per magistrato ordinario»;

b) al comma 2, dopo la parola: «presentate» sono inserite le seguenti: «o spedite».

6. All'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La commissione del concorso per esami è nominata, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il Consiglio superiore della magistratura nomina d'ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nella seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di

seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.»;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.»;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.»;

h) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni.»;

i) il comma 9 è abrogato;

j) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area C in servizio presso il Ministero della giustizia, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e sono coordinate dal titolare dell'ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso.».

7. All'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disciplina dei lavori della commissione»;

b) al comma 2, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;

c) al comma 4, la parola: «vicepresidente» è sostituita dalle seguenti: «il magistrato con maggiore anzianità di servizio presente»;

d) al comma 5, le parole: «I componenti» sono sostituite dalle seguenti: «Il presidente e i componenti»;

e) il comma 6 è abrogato;

f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati od eseguono l'esame orale di almeno cento candidati.»;

g) al comma 8, le parole: «o del vicepresidente» sono sopprese.

8. All'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Nomina a magistrato ordinario»;

b) al comma 1, dopo la parola: «idonei» sono inserite le seguenti: «all'esito del concorso per esami» e le parole: «uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario»;

c) il comma 2 è abrogato.

9. All'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.»;

c) al comma 2, le parole: «Il periodo di uditorato» sono sostituite dalle seguenti: «Il completamento del periodo di tirocinio» e la parola: «ammissibilità» è sostituita dalla seguente: «ammissione».

10. I rinvii all'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, contenuti nelle disposizioni legislative vigenti, si intendono operati all'articolo 2, comma 2, lettera b-bis), del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

EMENDAMENTI

1.100

CASTELLI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 1. - (*Concorso per uditore giudiziario*). - 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale entro il 15 settembre.

2. L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.

3. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

- a) diritto civile;
- b) diritto penale;
- c) diritto amministrativo.

4. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

- a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
- b) procedura civile;
- c) diritto penale;
- d) procedura penale;
- e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario; 1) diritto commerciale e industriale;
- g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- h) diritto comunitario;
- i) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;
- l) di lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali dell'Unione europea.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e), f) g) h) e i), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera l), non inferiore a centocinque punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

6. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di inammissibilità, se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente. Deve indicare, inoltre, la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sotto commissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera, espresso in decimi, si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 5.

7. Nell'ambito delle prove orali di cui al comma 4, i candidati sostengono un colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione. La valutazione dell'esito del colloquio, condotto dal professore universitario incaricato di cui all'articolo 5, comma 1, è operata collegialmente dalla commissione».

1.200

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 2, all'articolo 1 ivi richiamato, sostituire il capoverso 1 con il seguente: «La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito entro novanta giorni dal momento in cui la somma dei posti vacanti e di quelli che tali risulteranno nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento, risulterà pari a quattrocento.».

Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), al capoverso ivi richiamato, sopprimere le parole: «con cadenza di norma annuale».

1.201

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Ritirato

Al comma 2, all'articolo 1 ivi richiamato, sostituire il capoverso 1 con il seguente: «La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito entro novanta giorni dal momento in cui la somma dei posti vacanti e di quelli che tali risulteranno nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento, risulterà pari a trecento.».

Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), al capoverso 1 ivi richiamato, sopprimere le parole: «con cadenza di norma annuale».

1.202

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Ritirato

Al comma 2, all'articolo 1 ivi richiamato, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami. I concorsi sono banditi ogni due anni, per un numero di posti pari a quelli vacanti e che tali si renderanno nei quattro anni successivi. I risultati delle prove di ciascun concorso sono comunicati entro i novanta giorni antecedenti la pubblicazione del bando del concorso successivo.».

Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), al capoverso 1 ivi richiamato, sopprimere le parole: «con cadenza di norma annuale».

1.203

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Ritirato

Al comma 2, all'articolo 1 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «con cadenza di norma annuale in relazione ai» con le seguenti: «entro novanta giorni dal momento in cui risultino in numero di cinquecento i».

Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), al capoverso 1 ivi richiamato, sopprimere le parole: «con cadenza di norma annuale».

1.204

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Ritirato

Al comma 2, all'articolo 1 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «con cadenza di norma annuale in relazione ai» con le seguenti: «entro novanta giorni dal momento in cui risultino in numero di trecento i».

Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), al capoverso 1 ivi richiamato, sopprimere le parole: «con cadenza di norma annuale».

1.206

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Ritirato

Al comma 2, al capoverso 1 dell'articolo 1 ivi richiamato, sopprimere le parole: «di norma».

Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), al capoverso 1 ivi richiamato, sopprimere le parole: «con cadenza di norma annuale».

1.205

VALENTINO, LOSURDO

Respinto

Al comma 2, capoverso comma 1 richiamato, sopprimere le parole: «di norma».

1.101

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONE

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 1», al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il cui ordine di svolgimento è determinato, giorno per giorno, mediante estrazione a sorte operata dalla commissione la mattina della prova».

1.207

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera I) del capoverso 4 dell'articolo 1 ivi richiamato, aggiungere la seguente:

«/-bis) diritto della proprietà industriale e diritto d'autore, con l'approfondimento dei temi della concorrenza, della contraffazione e della tutela dei consumatori.».

1.102

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, all'articolo 1 ivi richiamato, al comma 5, la parola: «centoventi» è sostituita dall'altra: «centootto».

1.208

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 2, sostituire il capoverso 7 dell'articolo 1 ivi richiamato con i seguenti:

«7. Prima dell'espletamento della prova orale i candidati sostengono un colloquio mirante ad accertare la loro idoneità psico-attitudinale allo svolgimento delle funzioni di magistrato, in particolare sotto il profilo del possesso del necessario equilibrio e anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 del R.D.Lgs. 31-5-1946 n. 511.

I colloqui sono svolti con docenti universitari di psicologia nominati con le modalità di cui al comma 6 e, qualora si concludano con esito non positivo, gli stessi sono ripetuti con la intera Commissione che si pronuncia collegialmente.

7-bis). Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4 deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.».

1.209

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 2, dopo il capoverso 7 dell'articolo 1 ivi richiamato, aggiungere il seguente:

«7-bis. Sono direttamente ammessi alla prova orale, senza che debbano previamente sostenere quella scritta, i candidati che, pur essendo stati dichiarati idonei in uno dei due concorsi

precedenti, non abbiano conseguito un punteggio sufficiente per essere nominati magistrati per effetto di quanto previsto dall'articolo 8, salvo che ciò non abbia potuto avvenire per la mancanza, loro ascrivibile, di taluno degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.».

1.103 (testo corretto)

CASTELLI

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (*Requisiti per l'ammissione al concorso*). - 1. Ai concorsi sono ammessi coloro che:

a) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per magistrato ordinario;

b) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

c) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

d) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni e non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinamente sanzionati;

f) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Sono ammessi al concorso i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultano di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta e, soddisfino alle seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili;

c) possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

3. Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.

4. Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte, non risultano di condotta incensurabile. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.

5. Ai concorsi per l'accesso in magistratura indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui al presente articolo, anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999. L'accesso al concorso avviene con le modalità di cui al presente articolo"».

1.104

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONE

Respinto

Al comma 3, lettera b), capoverso 1, sopprimere le parole da: «, tenuto conto» fino a: «fra quelle previste,».

1.105

PALMA

Al comma 3, lettera b), al comma 1 ivi richiamato, lettera d) dopo le parole: «docente di materie giuridiche» aggiungere le seguenti: «con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni,».

1.106

PALMA

Al comma 3, lettera b), al comma 1 ivi richiamato, sopprimere la lettera i).

1.107

IL RELATORE

Al comma 3, all'articolo 2 ivi richiamato, al comma 1, alle lettere i) ed l), dopo le parole: «quattro anni» sono inserite le altre: «, salvo che non si tratti di seconda laurea,».

1.211

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 4, alla lettera a), al capoverso 1 ivi richiamato, sopprimere le parole: «con cadenza di norma annuale».

1.210

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 4, alla lettera a), al capoverso 1 ivi richiamato, sopprimere le parole: «di norma».

1.108

PALMA

Al comma 4, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: «o più sedi stabilite» con le seguenti: «sede stabilita».

1.109

PALMA

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

1.110

CASTELLI

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata dell'attività del comitato».

1.212

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 4, alla lettera b), al comma 4 ivi richiamato, sopprimere le parole: «come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999».

1.111

CASTELLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (*Commissione di concorso*). - 1. La commissione di concorso è nominata nei quindici giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto; il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale di cui all'articolo 1, comma 7, è scelto tra i docenti di una delle classi di laurea in scienze e tecniche psicologiche, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 - supplemento ordinario n. 170 - e successive modificazioni. La funzione di presidente è attribuita ad un magistrato che esercita da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che esercita funzioni di legittimità; il numero dei componenti è determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate nell'articolo 7; il numero dei componenti professori universitari è tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi precedentemente banditi.

2. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati.

3. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati.

4. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di cinque anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i settantacinque anni di età e che, all'atto della cessazione dal servizio, esercitavano le funzioni richieste per la nomina.

5. Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal più anziano dei magistrati presenti.

6. Insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonchè ciascuna delle sotto commissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno professore universitario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sotto commissioni e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.

7. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

8. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.

9. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

10. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero della giustizia"».

1.215**CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO**

Al comma 6, alla lettera b), sostituire il comma 1-bis ivi richiamato, con il seguente: «La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da sedici magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e da sei avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso coloro i quali, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività, anche non retribuita, in enti, società o altri soggetti sotto qualsiasi forma giuridica organizzati, esercitanti l'attività di preparazione al concorso per magistrato ordinario».

1.214**CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO**

Al comma 6 alla lettera b) al comma 1-bis ivi richiamato sostituire le parole da: «La commissione del concorso» fino alle parole: «nazionale forense.» con le seguenti: «La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da sedici magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e da sei avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.».

1.217**CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO**

Al comma 6, alla lettera b), al comma 1-bis ivi richiamato, dopo le parole: «cinque professori universitari» aggiungere le seguenti: «, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382,».

1.213**CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO**

Al comma 6, alla lettera b), al comma 1-bis ivi richiamato, sostituire le parole: «Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario» con le seguenti: «Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso coloro i quali, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività, anche non retribuita, in enti, società o altri soggetti sotto qualsiasi forma giuridica organizzati, esercitanti l'attività di preparazione al concorso per magistrato ordinario».

1.216**CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO**

Al comma 6, alla lettera b), al comma 1-bis ivi richiamato, prima delle parole: «ed i professori universitari» aggiungere le seguenti: «, gli avvocati».

1.218**CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO**

Al comma 6, alla lettera e), sostituire le parole da: «universitari a riposo» fino alla fine, con le seguenti: «universitari a riposo che all'atto della cessazione dell'attività erano in possesso dei requisiti per la nomina e che, all'atto della stessa, non abbiano compiuto il settantasettesimo anno di età.».

1.112**PALMA**

Al comma 6 lettera g), capoverso 6, dopo le parole: «tre collegi, composti» aggiungere le seguenti: «in numero dispari» e sopprimere le parole: «In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede».

1.219**CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO**

Al comma 6, alla lettera l), sopprimere le parole: «come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999».

1.220**VALENTINO, LOSURDO**

Al comma 9, all'articolo 9 richiamato, alla lettera b), comma 1, sostituire le parole: «svolgono il periodo di tirocinio» con le seguenti: «dichiarano se intendano prevalentemente svolgere funzioni requirenti o giudicanti e partecipano al tirocinio».